

IVAS Industria Vernici S.p.A.

Codice etico

Versione 4.1



Sommario

Sommario

1) Premessa e finalità.....	3
2) Rapporti fra la società e gli "stakeholders"	3
3) Ambiente e sviluppo compatibile	4
4) La conduzione degli affari	4
5) Informazioni riservate e tutela della privacy	4
6) Risorse umane e ambiente di lavoro.	5
7) Divieto di discriminazioni e molestie.....	5
8) Comportamenti illegali/abusi sul luogo di lavoro.....	6
9) Posizioni di responsabilità	6
10) Corruzione - pagamenti illeciti - riciclaggio.....	6
11) Concorrenza e vincoli sulle esportazioni	7
12) Rapporti con l'esterno	7
13) Pubblicità e rapporti con i mezzi di informazione	7
14) Sistema di controllo interno	8
15) Organismo di vigilanza	8
16) Whistleblowing	8
17) Violazione del Codice Etico.....	9
18) Note conclusive	9

1) Premessa e finalità

Il presente Codice Etico (d'ora innanzi anche il "Codice") è la formalizzazione dell'insieme dei valori, dei principi etici e delle regole comportamentali di Ivas Industria Vernici S.p.a. (d'ora innanzi anche la "Società" o "IVAS"). Il Codice deve essere quindi conosciuto e rispettato da tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società (d'ora innanzi anche i "Destinatari") quali gli Amministratori, i Dirigenti, i Dipendenti, i Fornitori, i Collaboratori esterni (Agenti, Consulenti e Professionisti), i membri del Collegio Sindacale, i Revisori Contabili, i membri dell'Organismo di Vigilanza.

Il presente Codice è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (d'ora innanzi anche il "Modello" o "MOG") adottato dalla Società per decisione del suo Vertice Aziendale con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/06/2024 in conformità con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti a seguito della commissione di un reato presupposto o di un illecito amministrativo richiamato del Decreto perfezionato nell'interesse o nel vantaggio dell'Ente da un Destinatario.

Il Codice rappresenta altresì la consapevole decisione della Società di contribuire con il proprio operato allo sviluppo dell'economia nazionale e alla crescita civile del Paese. La Società opera per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi e sociali nel rispetto della legalità, della correttezza e della trasparenza dell'agire.

Le regole e i principi comportamentali descritti nel Codice costituiscono un obbligo specifico di diligenza, correttezza e lealtà che deve guidare l'operato dei Destinatari nonché definire i rapporti con gli interlocutori esterni, il mercato e l'ambiente.

L'ottemperanza delle prescrizioni del Codice Etico costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del Codice Civile, e dei Destinatari in generale.

Ciascun Dipendente osserva, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà di cui all'art. 2104 del Codice Civile, anche le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi applicabili.

La violazione del Codice da parte dei Destinatari costituisce, a seconda dei casi, un illecito disciplinare (sanzionabile nel rispetto della normativa applicabile di riferimento) e/o un inadempimento contrattuale e può comportare il risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale violazione nei confronti della Società.

Le disposizioni contenute nel Codice, le eventuali integrazioni e modificazioni, devono essere dunque poste a conoscenza di tutti i destinatari ai quali è garantita un'adeguata formazione.

In presenza di segnalazioni di violazioni del Codice, IVAS garantisce l'assenza di ripercussioni nei confronti del soggetto segnalante e adotta sanzioni disciplinari adeguate e proporzionate nei confronti dell'autore della violazione. In tal senso, la IVAS ha adeguato in modo idoneo le proprie procedure attinenti alla normativa c.d. "Whistleblowing" ed il relativo canale interno.

La società verifica con regolarità l'assenza di violazioni del Codice anche da parte dei soggetti terzi che sono in rapporti di affari con le diverse società; essa, infatti, promuove il rispetto dei valori descritti nel "Codice" anche da parte di fornitori, consulenti ecc.; per tale ragione, verranno interrotti i rapporti contrattuali con i soggetti che si rifiutano di rispettare e condividere i contenuti del presente Codice.

2) Rapporti fra la società e gli "stakeholders"

IVAS applica i principi contenuti nel presente codice ai rapporti con gli "stakeholders", intesi quali tutti i soggetti che entrano in contatto con la società, portatori di autonomi interessi da rispettare e da valorizzare.

All'interno di questa categoria sono compresi gli azionisti, le società del gruppo, i collaboratori, i dipendenti, i clienti, la comunità e il mercato.

Nei rapporti con gli **azionisti**, la società si impegna a garantire eguali condizioni alle diverse categorie di azionisti, evitando di applicare diverse forme di trattamento.

Nei rapporti con le **società del Gruppo**, verrà considerato l'interesse proprio di ogni società alla redditività, garantendo una corretta e trasparente informazione societaria.

Nell'esecuzione dell'attività di impresa, la società riconosce un ruolo primario ai **collaboratori e dipendenti**, promuovendo la creazione di rapporti basati sulla reciproca fiducia, lealtà e pari opportunità e la valorizzazione della professionalità di ogni collaboratore.

IVAS riconosce e tutela i diritti dei lavoratori, in particolare della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. L'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel presente codice costituisce integrazione alle obbligazioni contrattuali nel rapporto di lavoro.

La società pone in commercio prodotti e servizi di ottima qualità e corrispondenti alle richieste del mercato; questo per rispondere alle esigenze dei clienti, in modo qualificato e competente.

Per contribuire allo sviluppo della **comunità sociale** in cui opera, IVAS valorizza la persona, la ricerca, l'innovazione e la

crescita sociale, educativa e culturale; garantisce una piena collaborazione e trasparenza nei rapporti con le Autorità pubbliche, nazionali e internazionali. In relazione alle proprie disponibilità finanziarie, promuove progetti educativi e partecipa al finanziamento di opere caritatevoli e/o di utilità sociali.

Promuove lo sviluppo delle forme di sostenibilità e di tutela dell'ambiente. Promuove dunque l'adozione, anche se non richiesta dalla normativa di riferimento, di sistemi di produzione ecocompatibili per limitare l'impatto nell'ambiente dell'attività produttiva e sempre che tale obiettivo sia sostenibile sotto il profilo finanziario e operativo.

IVAS promuove la corretta e trasparente informazione consapevole dell'importanza che ricopre tale attività, soprattutto nei confronti degli stakeholders, degli investitori e del mercato.

Le informazioni comunicate al mercato e agli investitori sono ispirate al rispetto della correttezza e chiarezza.

La società si impegna ad una comunicazione il più chiara e trasparente possibile, sia nelle campagne pubblicitarie, che nei manuali, nei canali social e altri mezzi di comunicazione (comprese etichette sui prodotti, schede tecniche e di sicurezza, brochure e manuali pratici di impiego).

3) Ambiente e sviluppo compatibile

IVAS adotta, nello svolgimento della propria attività, i comportamenti dettati dalla responsabilità sociale d'impresa, finalizzati a realizzare uno sviluppo sostenibile, compatibile cioè con il rispetto dei diritti di tutti gli stakeholders, compreso il rispetto per l'ambiente con l'impegno alla prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Tali finalità vengono considerate nell'esecuzione delle iniziative e adottando tutti i parametri di sostenibilità atti al conseguimento dello scopo.

In tal senso favorisce e incoraggia comportamenti analoghi nei confronti di tutte le entità con cui intercorrono rapporti economici e relazionali.

4) La conduzione degli affari

Nei rapporti commerciali, devono essere seguiti dai collaboratori e dipendenti di IVAS i valori contenuti nel presente Codice.

In presenza di situazioni di conflitto di interesse, i dipendenti considerano che tutte le decisioni imprenditoriali prese per conto della società devono essere finalizzate al migliore interesse societario.

Per tale ragione, i dipendenti e gli altri soggetti destinatari del presente Codice hanno l'obbligo di evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse; devono essere evitate le situazioni di possibile conflitto fra gli interessi della società e quelli personali, come pure rapporti societari con fornitori, clienti, concorrenti, consulenti ecc., in cui l'esistenza di un interesse personale potrebbe influire sulle decisioni della società.

La presenza di possibili situazioni di questo tipo deve essere comunicata con immediatezza al proprio responsabile. Per evitare tali situazioni, ogni dipendente ha l'obbligo di comunicare alla direzione del personale l'esistenza di un'attività lavorativa con altri soggetti, o la presenza di contatti finanziari, commerciali, professionali, familiari o di altro tipo, tali da poter influire, anche solamente in astratto, sull'imparzialità della sua condotta all'interno dell'attività lavorativa svolta per la società nei confronti di determinati soggetti terzi.

5) Informazioni riservate e tutela della privacy

La normativa in materia di abuso di informazioni riservate (insider trading) deve essere rispettata rigorosamente da tutti i dipendenti della società.

Specifiche procedure devono essere applicate nella gestione delle informazioni riservate; una procedura specifica deve essere applicata per la definizione delle informazioni che potranno essere rese pubbliche.

I dati e le informazioni elaborate devono essere mantenute riservate da parte dei collaboratori e dipendenti. Considerato che la divulgazione non autorizzata potrebbe creare danni patrimoniali e di immagine alla società, i dipendenti e gli altri destinatari del presente Codice non devono senza una specifica autorizzazione mettere a disposizione di terzi informazioni e conoscenze riguardanti dati tecnici, informazioni tecnologiche, societarie, finanziarie e commerciali della società.

L'utilizzo di tali informazioni potrà essere autorizzato solamente a fini prestabiliti; tali dati potranno essere comunicati solamente nel rispetto delle specifiche procedure interne alle autorità secondo le previsioni di legge o a specifici soggetti in esecuzione di rapporti commerciali con vincolo di riservatezza.

I vincoli di riservatezza dovranno essere rispettati dai dipendenti e collaboratori anche nel periodo successivo alla cessazione

dei rapporti di lavoro, come previsto dalla vigente normativa e/o da intervenuti accordi.

Nell'esecuzione dell'attività di impresa, la società raccoglie dati personali e informazioni riservate che si impegna a trattare in conformità alle disposizioni previste dalle normative vigenti negli Stati in cui opera sia in materia di "trattamento dei dati personali" sia di "riservatezza delle informazioni".

A tal fine, la società garantisce un elevato livello di sicurezza nella selezione, scelta e utilizzo dei sistemi informativi destinati al trattamento di dati personali e di informazioni riservate. Mette a disposizione dei destinatari (le cui mansioni lo richiedano) devices e sistemi informatici adeguati. Tali risorse devono essere utilizzate in conformità alle regole impartite dalla direzione aziendale o dal responsabile dei sistemi informatici. In particolare, ogni device messo a disposizione da IVAS:

- deve essere utilizzato ai soli scopi aziendali e non personali;
- non può essere utilizzato per scopi contrari a qualsiasi normativa pro-tempore in vigore;

E' inoltre vietato;

- installare software senza licenza ed in ogni caso senza espressa autorizzazione del responsabile dei sistemi informatici;
- copiare, scaricare, trasferire dati e documenti aziendali riservati;
- salvare sui device aziendali foto e/o documenti personali;

Inoltre, per evidenti ragioni di riservatezza, titolarità e privacy i dati aziendali non possono risiedere su archivi locali non adeguatamente protetti da crittazione (dischi fissi dei personal computer, chiavette, hard disk esterni ecc...). Se archiviati negli appositi spazi in rete sono regolarmente presidiati.

6) Risorse umane e ambiente di lavoro.

IVAS promuove il rispetto e la tutela della persona nella sua integrità morale, culturale, fisica e professionale allo scopo di favorire la crescita del patrimonio professionale di ciascun componente l'organico aziendale e conseguentemente aumentare la competitività della Società.

La società garantisce parità di trattamento e valorizza le singole professionalità, rifiutando qualsiasi discriminazione; viene chiesto ai dipendenti e collaboratori di garantire le prestazioni dovute e il rispetto degli impegni assunti anche nei confronti e dei principi contenuti nel presente Codice Etico.

I rapporti di lavoro e collaborazione con i dipendenti e con gli altri collaboratori devono essere conformi e nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto del lavoro e dei principi descritti nel presente Codice.

IVAS si impegna a garantire un ambiente di lavoro sicuro, sano e produttivo anche tramite la diffusione della cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi (anche informatici) e l'incentivazione di comportamenti responsabili da parte dei dipendenti.

Ogni dipendente e collaboratore è direttamente responsabile nei confronti dei colleghi e della società per il mantenimento della qualità dell'ambiente di lavoro. I dipendenti hanno l'onere di prevenire e di limitare situazioni che possono influenzare negativamente tale qualità.

Particolare attenzione verrà posta alla tutela e salvaguardia della sicurezza, ambiente e salute e delle procedure adottate per la tutela di questi valori.

IVAS utilizza un sistema di gestione ambientale in conformità alle normative nazionali in materia; a tal fine, si impegna a non inquinare, a ottimizzare l'impiego delle risorse e a sviluppare prodotti sempre più compatibili con l'ambiente.

Si ribadisce che il presente Codice costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di lavoro di ogni dipendente delle società del Gruppo come individuato nell'art. 1) e verrà consegnato in fase di assunzione ad ogni dipendente, il quale dovrà dare ricevuta di presa visione.

7) Divieto di discriminazioni e molestie

Nell'ambiente di lavoro deve essere esclusa qualsiasi forma di discriminazione e di molestia per ragioni legate alla razza, al sesso, alla religione, all'età, alle tendenze sessuali, all'invalidità, o ad altri aspetti di carattere personale slegati dall'attività lavorativa.

E' categoricamente vietata qualsiasi condotta realizzata al fine di molestare, anche solo verbalmente, un dipendente o un collaboratore.

Nel caso in cui un dipendente ritenga di avere subito qualche forma di molestia, può riferirlo al proprio Responsabile o al Responsabile del Personale oppure all'Organismo di Vigilanza. Questi, esaminata la situazione, riferiranno direttamente al Consiglio di Amministrazione in merito a quanto accaduto, proponendo i provvedimenti da adottare. In alternativa, come già precedentemente indicato IVAS ha altresì adeguato in modo idoneo le procedure attinenti alla normativa c.d. "Whistleblowing"

ed il relativo canale interno di cui al successivo art. 16). Pertanto, le segnalazioni di condotte contrarie ai principi di cui al presente paragrafo potranno essere eseguite tramite i canali previsti dalla normativa c.d. "Whistleblowing".

E' già da ora disposto che siano iniziate con immediatezza le indagini e siano adottati i provvedimenti più opportuni. Per tutte le segnalazioni effettuate in buona fede, IVAS garantisce il dipendente o lo stakeholder da eventuali condotte finalizzate alla ritorsione. Il rispetto delle norme sulla molestia costituisce una delle condizioni essenziali di impiego presso la società; ogni violazione delle disposizioni descritte nel presente paragrafo sarà punita con gli opportuni provvedimenti.

8) Comportamenti illegali/abusi sul luogo di lavoro

Sono vietati comportamenti illegali e abusi di qualsiasi genere sul luogo di lavoro, minacce o aggressioni ai danni dei dipendenti o collaboratori, ovvero dei beni di proprietà della società.

La realizzazione di tali comportamenti e ogni presunta violazione di norme di leggi, procedure, istruzioni ecc. deve essere riferita da ogni dipendente in alternativa all'Organismo di Vigilanza, al proprio diretto superiore o al Responsabile del Personale ovvero tramite i canali "whistleblowing". Questi, esaminata la situazione, riferiranno direttamente al Consiglio di Amministrazione indicando i provvedimenti da adottare.

Ascoltati i fatti riportati, e gli eventuali timori dei dipendenti in merito a possibili reati, il Responsabile del personale deve da subito adottare le decisioni necessarie per eliminare o minimizzare i rischi.

Devono essere garantiti il rispetto per gli individui ed evitate situazioni di possibile aggravamento della situazione.

Sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi, oltre ad altre eventuali azioni legali, verranno applicate a chiunque minaccia di commettere o commetta un atto illegale o un abuso nello svolgimento delle proprie mansioni.

Ai dipendenti viene fatto divieto di sollecitare o accettare versamenti di denaro o prestazioni di qualsiasi tipo che possano esser finalizzati all'assunzione di un lavoratore, o al trasferimento o alla promozione dello stesso.

9) Posizioni di responsabilità

I soggetti che rivestono il ruolo di responsabile o dirigente devono rappresentare una guida ed un esempio oltre che fornire indicazioni in conformità ai principi di condotta degli affari contenuti nel Codice; con il loro comportamento deve essere dimostrato ai dipendenti che il rispetto del Codice rappresenta un aspetto fondamentale del loro lavoro. I Responsabili dovranno inoltre accertarsi che i dipendenti abbiano compreso che lo sviluppo del business non deve mai essere disgiunto dai principi del Codice.

Tutti i responsabili e i dirigenti hanno l'obbligo di segnalare qualsiasi comportamento che abbia dato origine a una violazione del Codice; deve inoltre essere garantita la tutela dei soggetti che effettuano segnalazioni di comportamenti contrari alle disposizioni del Codice. In presenza di violazioni accertate, gli Amministratori dovranno adottare adeguati provvedimenti sanzionatori idonei anche a rappresentare un deterrente per future violazioni.

10) Corruzione - pagamenti illeciti - riciclaggio

Integrità, correttezza e trasparenza sono valori che devono essere rispettati dai dirigenti e dai dipendenti della società in tutti i rapporti, all'interno e all'esterno dell'azienda.

È fatto divieto di accettare, sollecitare, offrire o pagare denaro (o altre utilità, compresi regali, donazioni, ad eccezione di oggetti commerciali di scarso valore), anche a seguito di pressioni illecite.

IVAS impedisce categoricamente qualsiasi tipo di corruzione nei confronti di privati e di pubblici ufficiali, o qualsivoglia altra parte collegata o connessa con pubblici ufficiali, in qualsiasi forma o modo, in qualsiasi giurisdizione interessata, anche in quelle dove tali attività sono nella pratica ammesse o non sanzionate.

Ciò considerato, è vietato ai dipendenti e agli altri destinatari offrire omaggi commerciali, regali o altre utilità che possano costituire violazioni di leggi o regolamenti, o che violino le disposizioni contenute nel presente Codice; sono altresì vietate le condotte che, se rese pubbliche, possano danneggiare la società.

È vietato ai dipendenti (e anche ai loro familiari) di accettare omaggi o altri benefici che possano compromettere la loro indipendenza di giudizio o porre gli interessi della società rispetto a quelli individuali.

Ogni dipendente e ogni altro soggetto tenuto ad osservare il presente Codice deve evitare situazioni in cui interessi di natura personale possano essere in conflitto con quelli societari.

La società ed i destinatari del presente Codice non devono essere coinvolti o eseguire condotte che possano integrare la

commissione del reato di riciclaggio, quali l'accettazione o il possesso di introiti derivanti da attività illecite. Prima di iniziare rapporti commerciali con clienti e fornitori, devono essere acquisite informazioni in merito alla legittimità dell'operato di questi nuovi soggetti.

11) Concorrenza e vincoli sulle esportazioni

IVAS si impegna a rispettare le norme di legge sulla concorrenza, nel rispetto della corretta competizione commerciale.

Sono pertanto rifiutati coinvolgimenti in operazioni di divisione dei mercati con altri concorrenti e altre condotte finalizzate a limitare la produzione e la vendita in violazione dei principi della libera concorrenza.

Le attività della società non devono violare le disposizioni internazionali in materia di controllo delle esportazioni e in materia di embargo.

12) Rapporti con l'esterno

Nei rapporti con i soggetti terzi, i singoli dipendenti devono agire nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza e con il dovuto rispetto per i valori fondamentali indicati nel presente Codice.

Nei rapporti con i clienti, IVAS si preoccupa di realizzarne le richieste, applicando condizioni e trattamenti corretti e onesti. Ogni contratto deve essere eseguito con trasparenza e correttezza professionale.

Nei rapporti con le parti correlate, IVAS applica i principi di correttezza e di trasparenza. In tali rapporti, ivi comprese le eventuali operazioni infragruppo, devono essere rispettati i principi di correttezza sostanziale e procedurale.

Nei rapporti con i fornitori, IVAS effettua un controllo costante riguardo la qualità, i costi e l'innovazione dei prodotti offerti. Oltre al prodotto, dovrà essere oggetto di valutazione da parte dei dipendenti anche la condivisione dei valori descritti nel Codice da parte dei singoli fornitori. I dipendenti dovranno mantenere rapporti stabili, trasparenti e di collaborazione con i fornitori.

IVAS incentiva l'utilizzo di risorse energetiche rinnovabili, di materiale eco-compatibile e si impegna a non utilizzare nei propri processi materiali tossici. L'impresa comunica ai fornitori le principali politiche di tutela in tema di qualità, lavoro minorile e ambiente; adotta parametri di selezione dei fornitori che tengano conto dell'utilizzo da parte di questi di prodotti e sistemi a basso impatto ambientale.

Nei confronti delle istituzioni pubbliche, i rapporti saranno gestiti solamente dai funzionari e dai dipendenti delegati, in modo corretto nel rispetto della normativa vigente.

Possono essere erogati omaggi e cortesie (se e in quanto consentite dalle vigenti leggi) a favore di terzi solo se di modico valore e proporzionati al caso e non potranno essere considerati strumenti per ottenere indebiti vantaggi nell'interesse della società.

La società concederà la massima collaborazione in presenza di ispezioni, accessi, o richieste di informazioni legittime da parte di autorità pubbliche.

Anche nei rapporti con organizzazioni sindacali, partiti politici e loro rappresentanti IVAS manterrà i suindicati principi di trasparenza, collaborazione e correttezza.

Solo se ammessi dalla legge potranno essere erogati contributi economici da parte dei competenti organi della società.

IVAS rispetta le culture e le tradizioni di ogni nazione in cui viene svolta la propria attività di impresa.

Nel rispetto delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, IVAS non impiega lavoro minorile, o comunque persone di età inferiore rispetto a quella minima prevista nei singoli Stati, e comunque non minore di anni quindici.

Per estendere tali valori, la società garantisce l'interruzione dei rapporti di fornitura con soggetti che impiegano lavoro minorile.

13) Pubblicità e rapporti con i mezzi di informazione

Nelle comunicazioni e relazioni, sia interne che esterne, la società richiede chiarezza, correttezza e trasparenza. I contenuti possono essere divulgati dal Consiglio di Amministrazione o dall'organo dotato di specifica delega, mediante comunicati stampa, discorsi o altra forma autorizzata.

Nei confronti delle autorità di vigilanza competenti, o del mercato, le informazioni devono essere presentate solamente dai dipendenti specificatamente incaricati; i dati devono essere chiari e presentati con immediatezza. Le notizie riservate non possono essere messe a disposizione di terzi se non previa autorizzazione dei competenti organi. Nella redazione delle campagne pubblicitarie e nella diffusione al pubblico delle informazioni relative ai beni prodotti dalla società, gli organi di

Amministrazione devono accertare che i dati diffusi siano corretti e conformi alla normativa vigente. E' impedita la pubblicazione di informazioni ingannevoli e non veritiere.

14) Sistema di controllo interno

L'attuazione dei principi contenuti nel presente Codice viene garantita dagli organi di governance.

Un alto grado di attenzione e di responsabilità viene richiesto ai dipendenti incaricati di effettuare le operazioni di contabilità. Altrettanto importanti si presentano le procedure a tutela dei beni aziendali (inclusa la politica assicurativa), della salvaguardia della sicurezza, igiene negli ambienti di lavoro nonché della tutela dell'ambiente.

A tal proposito è stata istituita una funzione di compliance che ha lo scopo di vigilare sulla adeguatezza e l'adozione di idonee procedure aziendali con la finalità di ridurre e prevenire rischi di intrinsechi nella natura stessa di ogni attività e di ogni impresa.

15) Organismo di vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza (OdV) quale organo aziendale con autonomi poteri deputato al controllo dell'attuazione del presente codice nonché dell'intero Modello Organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di cui il presente Codice Etico è parte integrante.

Come già indicato, eventuali violazioni dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice da parte dei destinatari possono essere segnalate anche all'Organismo di Vigilanza, in forma palese e non anonima al seguente indirizzo di posta elettronica:

odv@gruppovoivas.com

L'OdV tratterà in forma confidenziale ogni segnalazione e agirà con la massima imparzialità. Procederà all'accertamento dei fatti ed in caso riscontrasse una effettiva violazione del Codice riferirà direttamente al Consiglio di Amministrazione perché questo applichi le opportune e proporzionali sanzioni.

IVAS garantisce e tutela ogni destinatario in buona fede da eventuali condotte finalizzate alla ritorsione per conseguenti all'avere riferito violazioni (o comportamenti ritenuti tali) all'Organismo di vigilanza.

In alternativa, rimangono a disposizione del potenziale segnalante i canali Whistleblowing di cui al successivo art. 16.

16) Whistleblowing

Il protocollo Whistleblowing è stato adottato in conformità al D.Lgs. 24/2023 ed alla restante normativa vigente in materia. E' stato integralmente inserito nel modello organizzativo 231/2001. La completa procedura è a disposizione sul sito internet aziendale e nella bacheca digitale e cartacea per i dipendenti. I dipendenti sono stati adeguatamente formati ed informati. I nuovi dipendenti verranno formati al momento dell'assunzione.

Con il termine whistleblowing (letteralmente "soffiare il fischietto" – to blow the whistle) si indica un sistema attraverso il quale lo stakeholder di un'organizzazione pubblica o privata, venuto a conoscenza di atti o fatti illeciti (anche) nel corso della propria attività lavorativa, decide di denunciare, anche in forma anonima, gli avvenimenti di cui è stato testimone attraverso appositi canali.

La segnalazione, in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower (segnalante) contribuisce all'emersione o alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il segnalante non può subire ritorsioni dovute alla segnalazione effettuata (tra l'altro sanzioni, licenziamento, demansionamento, trasferimenti presso altri uffici) ovvero essere sottoposto ad eventuali altre misure aventi effetti negativi sulla sua condizione di lavoro qualora la segnalazione sia effettuata "in buona fede", ovvero non si ravvisino comportamenti lesivi nei confronti di altre persone per dolo o colpa grave. La procedura adottata è tesa, tra l'altro, a:

- garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;
- tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;
- assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

La segnalazione relativa ad un reato ex 231/2001 verrà comunicata altresì all'Organismo di vigilanza (vedi precedente art. 15).

17) Violazione del Codice Etico

All'interno dei doveri da osservare durante l'esecuzione del rapporto di lavoro sono comprese le disposizioni contenute nel presente Codice Etico.

La violazione di tali disposizioni potrà essere considerata una violazione delle obbligazioni richieste dal contratto di lavoro ed essere contestata quale violazione disciplinare, sanzionabile nel rispetto della normativa vigente.

Le disposizioni contenute nel presente Codice sono vincolanti anche nei confronti dei soggetti terzi alla società (per es. fornitori, agenti ecc.). La violazione, del Codice da parte di tali soggetti potrà essere considerata quale inadempienza contrattuale e, come tale, giustificare la risoluzione dei contratti in essere con la società.

La violazione del Codice Etico da parte degli Amministratori sarà valutata dall'Assemblea dei Soci. È fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla società.

18) Note conclusive

Le disposizioni contenute in questo documento devono essere rispettate da tutti i destinatari della società IVAS e da quelli delle società in cui la medesima opera una attività di direzione e coordinamento.

Nel rispetto dei principi ivi descritti, IVAS dichiara che le disposizioni contenute nel Codice tutelano gli interessi dei diversi "stakeholders" e che possono essere più vincolati rispetto alla normativa vigente o alle condotte seguite nella prassi.

Al presente Codice viene data la più ampia diffusione possibile attraverso la pubblicazione nell'intranet aziendale o diffusione presso le bacheche, anche digitali, riservate al personale; sarà inoltre pubblicato sul sito internet istituzionale a disposizione di tutti gli stakeholders. Ne verrà inoltre consegnata copia ai neo-assunti, ai collaboratori e ai fornitori abituali. Anche per gli eventuali aggiornamenti viene assicurata la medesima diffusione.



29/11/2024

Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – Versione 4.1

Principi e linee guida

SOMMARIO

Premesse	2
Il decreto n. 231 dell' 8 giugno 2001	3
Sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001	5
Scopo e finalità del Modello di organizzazione e gestione	5
Caratteristiche generali del modello di organizzazione, di gestione e controllo	6
Requisiti necessari del Modello di organizzazione	7
Elementi fondamentali del modello	7
Adozione, attuazione, verifica e aggiornamento del Modello di organizzazione	8
Oggetto ed esecuzione delle verifiche	8
Individuazione delle aree dell'attività a "rischio-reato"	9
Processi aziendali strumentali alla commissione di reati	10
Processi e procedure aziendali	10
Sistema organizzativo, separazione dei ruoli, sistema delle deleghe e dei poteri	11
Procedure operative	11
Esecuzione di ulteriori controlli	11
Principi generali di comportamento	12
Comportamenti da rispettare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	12
Prevenzione dei reati societari	12
Prevenzione dei reati AMBIENTALI	12
Prevenzione dei reati TRIBUTARI	12
Gestione delle risorse finanziarie	12
Organismo di vigilanza	14
Informativa da e verso l'Organismo di Vigilanza	16
Il sistema sanzionatorio	16
Formazione e informazione	16
Formazione del personale	16
Informativa a collaboratori e altri soggetti terzi	17
Allegati	17

PREMESSE

Con il D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, è stata attuata in Italia la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

La società IVAS Industria Vernici S.p.A. (di seguito definita "la società") ha ritenuto opportuno adottare un Modello di organizzazione che rispecchi le prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001; tale scelta consente di aumentare il livello di trasparenza e di efficienza nella gestione dell'attività aziendale e migliora l'organizzazione mediante la definizione di precise procedure e di specifiche norme di comportamento.

In particolare, la attuale versione 4.1 del 29/11/2024 è stata redatta allo scopo di prendere atto delle ulteriori modifiche apportate al D.Lgs. n. 231. Ci si riferisce a:

- Modifica all'art. 24 (Reati nei rapporti con la P.A.), introdotta dal D. Lgs. n. 75/20, in tema di reati ivi contemplati nei confronti della UE e frode nelle pubbliche forniture;
- Modifica all'art. 25 (Reati nei rapporti con la P.A.), introdotta dal D. Lgs. n. 75/20 in tema di peculato ed abuso d'ufficio;
- Modifica all'art. 25-ter (Reati societari), introdotta dal D. Lgs. n. 19/23 in tema di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva UE 2019/2121, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27/11/2019, relativamente a operazioni transfrontaliere di trasformazioni, fusioni e scissioni societarie;
- Introduzione dell'art. 25 octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti), aggiunto dal D. Lgs. n. 184/21, in relazione agli artt. 493 ter c.p. (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti), 493 quater c.p. (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti), 640 ter c.p. (Frode informatica aggravata dalla realizzazione di trasferimento di denaro);
- Introduzione dell'art. 25 quinquiesdecies (Delitti tributari), aggiunto dal D.L. n. 124/19, conv. In L. n. 157/19, e modifiche in tema di indebita compensazione introdotte dal D. Lgs. n. 75/20;
- Introduzione dell'art. 25 sexiesdecies (Contrabbando), aggiunto dal D. Lgs. n. 75/20;
- Introduzione dell'art. 25 septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale), aggiunto dalla Legge n. 22/22;
- Introduzione dell'art. 25 octiesdecies (Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali), aggiunto dalla Legge n. 22/22.;
- Modifica all'art. 6 del Decreto ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente"), apportata dal D. Lgs. n. 24/23 in materia di "whistleblowing", relativa ai canali di segnalazione interna, divieto di estorsione e sistema disciplinare, da ritenersi entrante in vigore, per la Società, dalla data del 17/12/2023;
- Modifiche agli artt. 15 ("Commissario giudiziale"), 17 ("Riparazione delle conseguenze del reato") e 53 ("Sequestro preventivo") del Decreto, apportate dal D.L. n. 2/23, convertito con modificazioni in Legge n. 17/23, relative all'applicazione del Decreto medesimo nei confronti delle attività svolte in stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale;
- Modifica all'art. 64 ("Procedimento per decreto") del Decreto, apportata dal D. Lgs. n. 150/22, relativa al termine attribuito al Pubblico Ministero per richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari l'emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
- Modifica all'art. 24 comma 1 ("Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture") del Decreto, apportata dall'art. 6 ter, comma 2, Lett. "A" del D.L. 105/23, convertito con modificazioni dalla Legge n. 137/23, relativa all'introduzione dei reati presupposto di cui all'art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti) ed all'art. 353 bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).
- Modifica all'art. 25 octies punto 1 ("Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori") del Decreto, apportata dall'art. 6 ter, comma 2, Lett. "A" del D.L. 105/23, convertito con modificazioni dalla Legge n. 137/23, relativa all'introduzione del reato presupposto di cui all'art. 512 bis c.p.

(trasferimento fraudolento di valori).

- Generale rivisitazione ed aggiornamento del modello per renderlo più confacente alla struttura dell'azienda ed alla propria attività con un implementato approccio di analisi del rischio (risk based approach);
- Modifica dell'art. 24 bis del decreto ("Delitti informatici e trattamento illecito di dati") apportata dalla Legge n. 90/2024 in relazione al comma 1 (modifica delle quote sanzionatorie), all'introduzione del comma 1 bis (reato presupposto di cui all'art. 629, terzo comma c.p.), in relazione al comma 2 (modifica delle quote sanzionatorie e introduzione del reato presupposto ex art. 635 quater .1 c.p. e abrogazione del reato di cui all'art. 615 quinquies c.p.), in relazione al comma 4 (modifica delle sanzioni interdittive).
- Modifica dell'art. 25 del decreto (peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione) apportata dalla D.L. n. 92/2024 conv. in L. 112/24 in relazione alla modifica della rubrica e alla modifica del primo comma (introduzione dell'art. 314/bis codice penale).
- Modifica dell'art. 25 del decreto (peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione) apportata dalla L. 114/24 in relazione alla abolizione del reato di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p.;
- Modifica dell'art. 25 sexiesdecies (contrabbando) in relazione all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2024 che ha introdotto nuove fattispecie di reato;
- Tutti i reati del codice penale modificati dalle sopracitate leggi.

Il Modello di organizzazione, di gestione e di controllo della "società" rappresenta specifiche procedure e disposizioni prescritte dalla normativa di riferimento e dalle Linee Guida di Confindustria. Specifica attenzione è stata posta ai recenti e consolidati orientamenti giurisprudenziali espressi in materia.

Le disposizioni prescritte nel presente Modello di organizzazione devono essere applicate nei confronti dei soggetti "Destinatari", individuati nelle persone degli Amministratori, dei Procuratori, dei dipendenti e di chiunque agisca in nome o per conto della "società"; sono allo stesso modo vincolati anche i soggetti che agiscono in forza di un rapporto contrattuale, o di altro tipo, anche non duraturo; appartengono a quest'ultima categoria i collaboratori esterni, i fornitori ecc.

La rappresentanza sociale è delegata ai componenti il Consiglio di Amministrazione. Essi partecipano con continuità all'attività aziendale e sono i soli a poter impegnare la società nei confronti di terzi, salvo quanto eventualmente derogato nel presente documento e nelle procedure redatte in forma scritta. Non esistono al momento procuratori, institori od altre figure aventi deleghe generali.

IL DECRETO N. 231 DELL' 8 GIUGNO 2001

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è stata introdotta nell'ordinamento italiano in esecuzione di diverse Convenzioni internazionali. Rilevanza hanno assunto la *Convenzione di Bruxelles* del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea, la *Convenzione di Bruxelles* del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità europea che degli Stati membri, la *Convenzione Ocse* del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali, la *Convezione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ratificato con legge n. 146 del 2006.

Rilevanti si presentano le disposizioni contenute nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica redatta a Budapest nel novembre 2001, in quella per la prevenzione del terrorismo firmata a Varsavia nel 2005, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione di Merida del 2003.

Oltre alle numerose Direttive comunitarie espresse in materia, il Consiglio dell'Unione europea nel 2003 ha adottato due rilevanti decisioni quadro; questo per richiedere agli Stati membri l'adozione di misure necessarie al fine di perseguire in sede penale i comportamenti contrari alla tutela dell'ambiente e i fenomeni di corruzione nel settore privato.

I principi contenuti nelle citate convenzioni sono stati recepiti nel D.Lgs. 231/2001, decreto che ha dato attuazione alla legge delega 300 del 2000, introducendo la disciplina applicabile alla responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti e delle persone giuridiche.

L'adozione del principio secondo cui "societas *delinquere potest*", introdotto a opera del D.Lgs. 231 del 2001, prevede l'autonoma responsabilità penale dell'impresa nel caso in cui un soggetto posto in direzione apicale, o subordinata, commetta determinati reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Ai fini del D.Lgs. 231/2001, assumono rilievo i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da:

1) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (per es. i direttori di stabilimento), nonché da persone fisiche che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi, ovvero

2) persone fisiche, sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

La peculiarità delle disposizioni introdotte dalla norma è che tali reati si intendono sempre commessi a favore dell'Ente a meno che l'Ente non possa dimostrare, attraverso un'adeguata organizzazione posta in essere allo scopo, che il reato è stato commesso dal soggetto eludendo il Modello di controllo posto in essere dalla Società o dall'Ente.

La prevenzione dei reati costituisce la principale finalità delle disposizioni emesse in materia di responsabilità di impresa.

Secondo tali disposizioni, gli enti e le persone giuridiche possono essere sanzionate penalmente ove venga accertata la commissione di reati compiuti dagli amministratori o dai dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'ente di appartenenza. La responsabilità introdotta a carico dell'ente si aggiunge a quella contestata alla persona fisica che ha compiuto materialmente il reato; la responsabilità dell'ente è finalizzata alla punizione anche della società nel cui interesse è stato realizzato l'illecito.

La società risponde con il proprio patrimonio per le sanzioni di natura patrimoniale; l'attività aziendale può essere compromessa dalle sanzioni interdittive, come l'applicazione della sospensione a contrattare con la Pubblica Amministrazione, il blocco dell'attività e, in determinati casi, anche il commissariamento della società.

La disciplina in oggetto si applica, in sintesi, alle seguenti tipologie di reato:

Codice reato	Reati presupposto	Rif. Normativi (D.Lgs 231/2001)
12-1	Reati contro la Pubblica Amministrazione	Art. 24 e 25
12-2	Reati informatici	Art. 24 bis
12-2Bis	Delitti di criminalità organizzata.	Art. 24 ter – 25 decies
12-3	Reati societari	Art. 25 ter
12-4	Reati di terrorismo – eversione	Art. 25 quater
12-4Bis	Pratiche di mutilazioni genitali femminili	Art. 25 quater
12-5	Reati contro la personalità individuale	Art. 25 quinquies
12-6	Reati in materia di abusi di mercato	Art. 25 sexies
12-7	Reati in materia di lavoro	Art 25 septies e duodecies
12-8	Reati di ricettazione – riciclaggio - autoriciclaggio	Art 25 octies
12-8Bis	Delitti in materia di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Art 25 octies 1
12-9	Reati ambientali	Art. 25 undicies
12-10	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 25 bis
12-11	Delitti contro l'industria e il commercio	Art. 25 bis 1
12-12	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25 novies
12-13	Razzismo e xenofobia	Art. 25-terdecies
12-14	Reati tributari	Art. 25-quinquiesdecies
12-15	Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali	Art. 25 septiesdecies e octies-decies
12-16	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 1 e art. 4, legge n. 401)	Art. 25 quaterdecies
12-17	Contrabbando (D.Lgs. 141/2024)	Art. 25 sexiesdecies

SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/2001

Le **sanzioni pecuniarie** vengono sempre applicate all'ente colpevole ex D.Lgs. 231/2001. La quantificazione varia a seconda del numero delle quote (unità minima della sanzione pecuniaria) applicate; nella valutazione sono prese in considerazione la gravità del reato, il grado di responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare-attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri reati. Le sanzioni pecuniarie sono comminate mediante l'applicazione di quote che variano da un minimo di 100 fino a 1000; la "quota" è l'unità di misura il cui importo varia da un minimo di euro 258,00 fino a euro 1.549,00. L'importo della sanzione pecuniaria varia quindi da un minimo di euro 25.800 a un massimo di euro 1.549.000. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. Le sanzioni pecuniarie possono essere ridotte in considerazione della condotta della società (danno di particolare tenuità, vantaggio minimo da parte dell'Ente, risarcimento del danno, adozione ed operatività di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati, etc.) ma, in ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore ad € 10.329,13.

Le **sanzioni interdittive** sono costituite dalla:

- interdizione dell'esercizio dell'attività di impresa;
- dalla sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni funzionali alla commissione del reato contestato;
- dal divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- dall'esclusione di agevolazioni, contributi, finanziamenti e dalla revoca di quelli già ottenuti;
- divieto di effettuare pubblicità di beni e servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano (anche congiuntamente) in aggiunta alla pena pecuniaria; sono previste solo per determinati reati. Sono applicate in misura temporanea (da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni); in specifici casi di particolare gravità o in presenza di precedenti condanne possono essere applicate in via definitiva.

Altre sanzioni:

- **Pubblicazione della sentenza:** può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva;
- **Confisca del prezzo o del profitto del reato:** viene sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Se non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, può avere ad oggetto denaro o beni di valore equivalente;
- **Commissariamento giudiziale:** se viene applicata una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'Ente, il Giudice la può sostituire con la prosecuzione dell'attività da parte di un Commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata. Ciò solo nel caso in cui l'Ente svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, oppure abbia dimensioni o collocazione geografica tali da pregiudicare le condizioni occupazionali di lavoro.

SCOPO E FINALITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

La normativa in esame prevede notevoli benefici per l'ente che, al verificarsi di reati indicati nel citato decreto, ha adottato un sistema di organizzazione e controllo.

Gli enti dotati di organismi di controllo incaricati di verificare l'attuazione di un Modello di organizzazione idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 possono dimostrare l'esclusione della responsabilità dell'ente.

Questo a condizione che l'ente riesca a dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "Modelli di organizzazione, di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi". Il D.Lgs. 231/2001 richiede che tale Modello venga efficacemente adottato; per tale ragione viene prevista l'istituzione di un organo

di controllo interno all'ente denominato "Organismo di Vigilanza", di seguito anche OdV. A tale organo viene affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il presente Modello è stato redatto in conformità ai requisiti richiesti dall'art. 6, c. 2 e 3, del D.Lgs. 231/2001; in particolare, sono state:

- individuate e isolate le attività all'interno delle quali possono essere commessi i reati-presupposto rilevati ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- previste specifiche procedure finalizzate alla gestione della formazione del personale e finalizzate a dare attuazione delle decisioni dell'ente al fine di prevenire i reati-presupposto;
- introdotte specifiche procedure e limitazioni nella gestione delle risorse finanziarie al fine di limitare la possibilità di commettere specifici reati.

Sono stati inoltre inseriti cogenti obblighi di informazione a favore dell'Organismo di Vigilanza che devono essere seguiti dai dipendenti e dai collaboratori della società; è stato anche adottato un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni inserite nel Modello.

Specifiche disposizioni sono state inserite per garantire l'imparzialità e la professionalità dell'Organismo di Vigilanza; tale Organo verrà dotato di un apposito fondo da utilizzare a propria discrezione nell'attività di verifica della corretta attuazione del presente Modello.

L'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001 stabilisce che, in presenza di reati compiuti da soggetti incaricati delle funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo sullo stesso, l'ente non risponde del reato se prova che:

- prima della commissione del reato, la società aveva adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello realizzato;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di seguire il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza);
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

In presenza di reato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti preposti a funzioni direttive, l'ente è chiamato a rispondere se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale inosservanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato da parte del collaboratore/dipendente, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione idoneo a prevenire reati-presupposto appartenenti alla medesima tipologia di quello che è stato commesso.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO

Al fine di garantire la correttezza e la trasparenza nell'esercizio dell'attività di impresa, la società ha adottato un Modello di organizzazione, di gestione e di controllo adeguato e in linea con le disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001.

Nella redazione di tale Modello è stata eseguita un'accurata analisi delle aree organizzative e gestionali più esposte, all'interno delle quali potrebbero essere commessi reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa.

Contestualmente è stata eseguita una "mappatura" delle procedure e dei processi in cui potrebbero essere commessi reati rilevanti per il D.Lgs. 231/2001, con particolare attenzione all'individuazione dei soggetti che, per funzioni loro attribuite e poteri esercitati, potrebbero compiere le condotte vietate dalla citata normativa.

Viene individuato un responsabile unico o principale per ogni procedura oltre ad eventuali altri destinatari che, ricoprendo ruoli "apicali", potrebbero commettere o partecipare alla commissione dei reati – presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001. Ad essi è inoltre affidata, nelle aree e funzioni di propria competenza, la verifica delle attività e dei comportamenti dei dipendenti in relazione alle procedure ed al rischio di commissione di reato.

Al fine di prevenire la commissione dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/ 2001, sono state valutate le diverse modalità con cui potrebbero essere concretamente commesse le condotte vietate nelle diverse aree e competenze esaminate.

L'attività di individuazione delle aree più esposte verrà monitorata costantemente, al fine di identificare con maggior precisione possibile le modalità concrete con cui potrebbero essere realizzate le condotte vietate dal D.Lgs. 231/2001; particolare attenzione dovrà essere rivolta a eventuali variazioni organizzative della società. In tal caso, le procedure dovranno venire adeguate ai nuovi assetti organizzativi.

REQUISITI NECESSARI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

Secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, il Modello di organizzazione e controllo deve:

- individuare le attività/procedure nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- inserire principi di comportamento finalizzati alla prevenzione dei reati da applicare ai dipendenti, collaboratori, anche esterni (per es. fornitori, subappaltatori ecc.);
- prevedere l'adattamento e l'evoluzione del Modello al mutamento della realtà organizzativa e operativa dell'ente.

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Al fine di rispettare nell'esecuzione dell'attività di impresa un Codice di Autodisciplina, la "società" ha già adottato un Codice di comportamento contenente regole e principi che devono essere seguiti dai propri dipendenti e collaboratori.

Il Codice di comportamento adottato quale assunzione di garanzia nei confronti del mercato, contiene le principali linee guida e i principi da seguire nella gestione dell'impresa; questo per valorizzare la fiducia del mercato e, in particolare, degli stakeholders.

Il Codice di comportamento è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della società e costituisce un documento di riferimento per tutti i soggetti che operano all'interno della società stessa.

Oltre ai principi generali, all'interno del Codice sono contenute regole di comportamento, con separata indicazione delle condotte promosse e incentivate e dei comportamenti vietati.

I principi contenuti nel Codice rappresentano un rilevante riferimento utilizzato nella redazione del presente Modello di organizzazione e controllo.

Assumono una primaria rilevanza nel Codice di comportamento della società gli obblighi di:

- rispettare le disposizioni di legge, i regolamenti interni alla società e le disposizioni contenute nello stesso Codice;
- valorizzare sia nei confronti del personale dipendente, che verso i terzi collaboratori (fornitori compresi), i principi e il rispetto dei valori contenuti nel Codice di comportamento;
- richiedere l'applicazione della correttezza e trasparenza nei rapporti con i soggetti terzi, e, soprattutto con le Autorità di Vigilanza del Mercato e della Pubblica Amministrazione in genere;
- stabilire una regolamentazione disciplinare idonea a sanzionare la violazione delle misure indicate nel Modello.

I contenuti e i valori utilizzati quale riferimento per il Modello sono ripresi da quelli già definiti nel Codice di comportamento.

Riguardo la diversità degli obiettivi e la coincidenza dei contenuti presenti nel Modello di organizzazione e nel Codice di comportamento, si evidenzia che:

- il Codice di comportamento è stato adottato dalla società per definire i valori e i riferimenti a cui deve essere ispirata l'attività di impresa; gli stessi principi etici vengono osservati dai dipendenti della società e dai soggetti

terzi;

- Il Codice di comportamento prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello; questo richiamo è stato inserito in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 6, c. 2, lett. e) del D.Lgs. 231/2001;
- il Modello di organizzazione è stato redatto secondo le specifiche disposizioni prescritte nel D.Lgs. 231/2001; queste sono state inserite per prevenire la commissione di particolari tipologie dei reati- presupposto che, se commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, potrebbero giustificare la contestazione della responsabilità amministrativa d'impresa.

ADOZIONE, ATTUAZIONE, VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

Il Modello di organizzazione è stato per la prima volta approvato e adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/05/2010; contestualmente è stata eseguita la nomina dell'Organismo di Vigilanza.

E' stato poi modificato ed integrato nel corso degli anni.

Le disposizioni contenute nel Modello di organizzazione sono vincolanti per i componenti degli organi della società, per i dirigenti, i dipendenti/ collaboratori e, comunque, per tutti i soggetti che agiscono a qualunque titolo per conto o nell'interesse della società.

Le eventuali modifiche, aggiornamenti e integrazioni del presente Modello verranno adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione; a tale organo rimane la competenza ad adottare le proposte di integrazione/aggiornamento che verranno presentate dall'Organismo di Vigilanza all' Amministratore delegato della società.

Oltre all'adozione, il presente Modello di organizzazione viene efficacemente attuato mediante l'attività svolta dalla Direzione Aziendale e dall'Organismo di Vigilanza.

I funzionari preposti alle diverse aree gestionali - produttive della società dovranno dare attuazione al presente Modello, con particolare attenzione alle attività/procedure a rischio.

L'Organismo di Vigilanza provvede a esercitare i propri compiti mediante verifiche a campione sulle attività a rischio e monitoraggio dei compiti che vengono eseguiti dalle singole unità operative e nelle aree a rischio di commissione di reati rilevanti per il D.Lgs. 231/2001.

La Direzione Aziendale, assistita dall'Organismo di Vigilanza, ha il dovere di informare i dipendenti/collaboratori riguardo le procedure da seguire nell'esecuzione delle attività comprese nelle aree di rischio; questo al fine di diffondere nell'attività di impresa la cultura e la valorizzazione delle procedure finalizzate a prevenire la commissione dei reati.

Nell'esercizio dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza annota nei propri verbali l'attività eseguita, allegando i resoconti delle attività di verifica e di controllo finalizzate all'attuazione del Modello di organizzazione, e in particolare:

- l'attività di verifica e di ispezione finalizzate all'esecuzione dell'attività di vigilanza;
- l'attività di verifica effettuata sulla corretta esecuzione delle prescrizioni contenute nei Modelli organizzativi e di gestione adottati dal Consiglio di Amministrazione e dell'attività di pianificazione, organizzativa e consultiva dell'organismo stesso;
- le conclusioni finali delle attività di verifica periodiche svolte dall'OdV.

OGGETTO ED ESECUZIONE DELLE VERIFICHE

L'attività di verifica viene svolta direttamente dall'Organismo di Vigilanza, o dai soggetti, terzi, appositamente incaricati di eseguire le istruzioni impartite dall'Organismo; specifiche attività potranno essere delegate di volta in volta ai Responsabili delle funzioni di audit o di quelle amministrative e finanziarie.

Al termine delle attività di verifica, verrà redatto dall'Organismo di Vigilanza un breve sommario, contenente i rilievi emersi, con separata indicazione delle carenze e delle eventuali integrazioni da adottare.

Nella relazione annuale che l'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, verranno brevemente descritte le attività di verifica eseguite e le relative conclusioni, con particolare attenzione a eventuali integrazioni e miglioramenti della valutazione delle aree di rischio e delle procedure finalizzate alla prevenzione dei reati.

Nella relazione annuale dell'OdV verranno riportate le verifiche effettuate sugli atti della società, con particolare rilievo alle operazioni societarie, ai contratti e agli accordi negoziati e conclusi nelle aree a rischio.

L'OdV relaziona anche sulle verifiche eseguite, anche di concerto con le funzioni aziendali competenti, sull'effettivo funzionamento dei controlli preventivi e sulla corretta attuazione delle procedure aziendali finalizzate alla prevenzione dei reati.

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DELL'ATTIVITÀ A "RISCHIO-REATO"

Le aree e le procedure della società a rischio di reato sono state individuate, ai sensi dell'art. 6, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 nei relativi allegati. Di seguito si evidenziano, per opportuna conoscenza dei destinatari della sola parte pubblica, le categorie di reato che si ritiene possano essere, consciamente o meno, più facilmente integrabili:

REATI CONNESSI A RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sono comprese in questa categoria le fattispecie di reato indicate negli artt. 24 (Malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni, frode nelle pubbliche forniture, truffa in danno dello Stato, truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato ecc.) e 25 (Concussione, Corruzione, traffico di influenze illecite, abuso d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a promettere o dare utilità) del D.Lgs. 231/2001, derivanti da operazioni realizzate con la Pubblica Amministrazione.

Dovranno essere esaminate e valutate con particolare attenzione le operazioni relative alla conclusione di contratti/convenzioni con enti pubblici mediante trattative private e partecipazione a gare, alle richieste di pubbliche sovvenzioni, contributi o finanziamenti ecc., ad eventuali procedimenti giudiziari.

Un attento esame dovrà essere eseguito nelle modalità di gestione dei rapporti con funzionari pubblici in presenza di ispezioni e verifiche, nella gestione di operazioni presso uffici pubblici e nella gestione degli incarichi svolti a favore di enti pubblici.

REATI SOCIETARI

I reati societari rilevanti per la responsabilità amministrativa di impresa sono descritti nell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, e riguardano la gestione della contabilità della società, la redazione del bilancio civilistico e delle situazioni patrimoniali da eseguire in presenza di operazioni straordinarie, l'autoriciclaggio. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla comunicazione verso terzi di informazioni relative a elementi finanziari, patrimoniali, economici e societari della società.

DELITTI COLPOSI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E IN MATERIA DI TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001)

- Gestione della sicurezza da parte di enti aziendali dedicati;
- Predisposizione del piano di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori.

Nel successivo allegato "A" vengono forniti alcuni esempi di mappatura dei rischi.

In ogni caso il presente modello organizzativo intende prevenire la commissione di ognuno dei reati-presupposto previsti nel D.Lgs. 231/01 ed accoglierà con sollecitudine eventuali modifiche od integrazioni alla normativa.

REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES, D.LGS. N. 231/01)

Sono state ricomprese nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, alcune fattispecie di reati contro l'ambiente contemplate sia dal codice penale, sia dalla legislazione speciale.

Sono dunque stabilite, documentate e applicate regole e istruzioni che definiscano le modalità di conduzione e controllo delle attività e dei processi ambientali individuati nella fase di pianificazione.

REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESIES, D.LGS. N. 231/01)

Per effetto del D.L. n. 124/19, convertito con modifiche in Legge n. 157/19, sono stati ricompresi nel campo d'applicazione

del D. Lgs. n. 231/01 alcune fattispecie di reati tributari, contemplati dal D. Lgs. n. 74/2000, e consistenti sostanzialmente in condotte volte alla realizzazione illecita di risparmi di imposte.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta dunque ai processi interni, attivi e passivi, relativi alla fatturazione, ed alla redazione dei documenti contabili e fiscali.

PROCESSI AZIENDALI STRUMENTALI ALLA COMMISSIONE DI REATI

Sono stati altresì previsti specifici processi o procedure "sensibili" da approfondire al fine di prevenire i reati rilevanti per il D.Lgs. 231/2001.

Particolare attenzione dovrà essere posta in relazione alle seguenti attività di gestione:

Codice	Procedura
P__100	Contabilità generale e riepiloghi contabili
P__101	Bilanci d'esercizio /prospetti informativi/dichiarazioni
P__102	Gestione IVA / Imposte / Contributi ecc...
P__103	Archiviazione documentale (documenti contabili)
P__200	Gestione delle risorse finanziarie
P__201	Effettuazione pagamenti
P__202	Politiche di indebitamento
P__300	Rapporti con il mercato e la PA
P__301	Ciclo attivo (clienti - produzione - spedizioni - resi)
P__302	Ciclo passivo (approvvigionamento e selezione dei fornitori)
P__303	Gestione delle risorse umane
P__304	Tracciabilità dei pagamenti (L.136/2010)
P__400	Sicurezza sul lavoro
P__401	Ricerca e sviluppo intra muros
P__402	Ambiente - etichettatura - schede di sicurezza
P__500	Attività di direzione strategica
P__501	Ufficio stampa / Pubblicità
P__600	Sicurezza dei Sistemi Informativi - Privacy - GDPR
P__700	Incarichi a terzi
P__800	Attività di investimento
P__900	Attività di formazione (in generale e sul modello)
P__203	Gestione dei crediti incagliati
P__502	GDPR – Privacy - Whistleblowing

PROCESSI E PROCEDURE AZIENDALI

La società adotta una struttura di procedure formalizzate raccolte nel manuale della qualità e nel presente documento e suoi allegati. Tali procedure sono state illustrate ai dipendenti mediante appositi prospetti informativi e sono a disposizione degli stessi presso la rete intranet aziendale.

Per ogni procedura è stata identificata la figura aziendale responsabile della redazione e delle eventuali integrazioni.

Assieme alle procedure operative, la società ha adottato un Codice di comportamento contenente i principi e i valori a cui deve uniformarsi lo svolgimento delle attività svolte dai dirigenti, dai dipendenti e dai collaboratori della società. Il Codice è presente presso il sito internet della società ed è stato consegnato ad ognuno dei dipendenti.

I principi contenuti nel Codice di comportamento sono in linea con gli elementi richiesti dal D.Lgs. 231/2001 e sono idonei a prevenire il compimento dei reati-presupposto indicati nel decreto.

Per tale ragione, la società richiede e impone ai dirigenti e ai propri dipendenti il rispetto di tali principi in tutte le aree e le direzioni aziendali.

Il compito di vigilare sulla corretta e continua applicazione di tali principi viene affidato all'Organo di Vigilanza, ai dirigenti e ai funzionari delle singole funzioni aziendali e ai loro preposti.

Le omesse segnalazioni all'Organo di Vigilanza, o la mancata o parziale collaborazione con tale Organo, costituisce un illecito disciplinare.

SISTEMA ORGANIZZATIVO, SEPARAZIONE DEI RUOLI, SISTEMA DELLE DELEGHE E DEI POTERI

Il sistema organizzativo e il sistema delle deleghe e dei poteri devono essere redatti con chiarezza e adeguatamente presentati ai dirigenti, dipendenti e collaboratori in genere.

Devono essere identificate con precisione le attribuzioni di responsabilità, la definizione delle gerarchie interne, l'assegnazione di attività e di compiti gestionali.

La struttura organizzativa della società deve consentire di individuare con precisione i soggetti dotati di specifici poteri che possono assumere, in nome e per conto della società, obbligazioni verso terzi.

Nella definizione del sistema organizzativo viene correttamente definito il sistema delle responsabilità, con particolare attenzione alla separazione delle funzioni.

Nelle aree di rischio viene valutata con attenzione l'assegnazione di poteri a soggetti che potrebbero essere in conflitto di interessi, o che hanno già altre mansioni dirigenziali di rilievo.

Per garantire l'efficace attuazione del sistema organizzativo, la società si è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, indicazioni dei responsabili delle singole aree, dei loro poteri e responsabilità, descrizioni di procedure autorizzative), adeguatamente diffusi all'interno della società.

Il sistema delle deleghe e dei poteri consente di individuare i soggetti dotati dei poteri autorizzativi interni ed esterni verso la società.

Particolare attenzione viene posta nella descrizione dei soggetti con poteri di rappresentanza e di firma che possono assumere obbligazioni in nome e per conto della società (Procure generali e speciali), e alle limitazioni di spesa. Come già premesso, non esiste all'interno dell'azienda ad oggi alcuna figura di procuratore e/o direttore generale in quanto tali attività vengono svolte direttamente dai componenti di Consiglio di Amministrazione.

La struttura organizzativa e il sistema delle deleghe devono essere aggiornati in presenza di variazioni organizzative o di variazione dei soggetti delegati.

PROCEDURE OPERATIVE

Tutte le strutture aziendali devono essere messe a conoscenza delle procedure operative; questo per garantire l'efficienza e l'operatività concreta delle stesse.

Nelle procedure, particolare attenzione deve essere posta alla definizione dei soggetti dotati dei poteri di rappresentanza della società, alla verifica dei requisiti necessari per l'adozione di atti che vincolano la società nei confronti di terzi, alla definizione dei diversi processi decisionali.

Pari importanza riveste anche la tracciabilità delle operazioni, delle transazioni e dei documenti giustificativi.

Le procedure prevedono le verifiche da eseguire in ordine ai controlli sui processi decisionali, e meccanismi di controllo (es. verifiche congiunte, riconciliazioni ecc.) finalizzati a rendere efficiente il sistema di gestione dei dati e delle informazioni societarie.

ESECUZIONE DI ULTERIORI CONTROLLI

All'interno dell'attività di gestione della società viene programmata ed eseguita dalle diverse funzioni direttive una costante attività di monitoraggio in materia di controllo di gestione e nell'esecuzione dell'attività di revisione interna ed esterna. Vengono inoltre coinvolte la Direzione Amministrativa, Finanziaria, quella di Revisione dei conti, e il Collegio Sindacale.

Con riferimento alla "sicurezza sul lavoro", la procedura prevede, senza equivoci, a chi è stata delegata la funzione di

responsabile della sicurezza e della prevenzione in azienda e descrive le regole e i controlli che debbono essere attivati per ottemperare alle norme antinfortunistiche.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In conformità ai principi contenuti nel D.Lgs. 231/2001, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori della società devono seguire i seguenti principi di comportamento (in parte ripresi dal Codice di comportamento). Di seguito si illustrano i comportamenti da seguire onde evitare l'integrazione dei reati presupposto a maggior rischio di compimento per i destinatari della sola parte pubblica. Il dettaglio specifico delle procedure e dei comportamenti da rispettare è inserito nella parte riservata I – allegato "D".

COMPORTAMENTI DA RISPETTARE NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I rapporti con le istituzioni pubbliche devono essere gestiti soltanto dalle funzioni e dai dipendenti a ciò delegati; tali rapporti debbono essere trasparenti e non devono in nessun caso dare origine a condotte che violino gli artt. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa ecc.), 25 (Concussione e corruzione), 25-ter (Reati societari) e 25 - quinquiesdecies (reati tributari) del D.Lgs. 231/2001.

Dovranno immediatamente essere segnalate le ipotesi in cui si presenta un possibile conflitto di interessi.

Dovranno essere prudenzialmente evitati omaggi e cortesie nei confronti dei rappresentanti di istituzioni pubbliche. In ogni caso, dovranno essere di modico valore e proporzionati al caso e, comunque, tali da non poter essere considerati quali modalità per acquisire indebiti vantaggi per la società.

Sono vietate anche le promesse di altri possibili vantaggi, o erogazioni nei confronti di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

I soggetti terzi che operano con la Pubblica Amministrazione in nome e per conto della società devono impegnarsi a non violare la normativa definita dal D.Lgs. 231/2001 e ad accettare l'interruzione-sospensione dei rapporti con la società se la loro condotta viola le disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001.

PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI

Al fine di prevenire la commissione di reati societari, i responsabili, e i propri collaboratori, hanno l'obbligo di rispettare la normativa di legge e regolamentare, con particolare attenzione alle disposizioni che regolano la redazione del bilancio di esercizio (e anche consolidato).

Dovrà essere garantita una costante e corretta informazione patrimoniale ai soci e ai terzi, comprese le eventuali Autorità di vigilanza.

I dirigenti e i responsabili dell'area amministrativa e finanziaria hanno l'obbligo di rispettare la normativa a tutela del capitale, dell'integrità del patrimonio, della corretta informazione a favore dei soci, dei creditori, e dei terzi in genere.

PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI

I responsabili ed i propri collaboratori hanno l'obbligo di rispettare la normativa in materia di reati ambientali, con particolare attenzione alle disposizioni in materia di inquinamento ambientale delle acque, dell'aria e del suolo, scarichi delle acque, smaltimento dei rifiuti.

Deve essere posta in essere una adeguata e continua attività di monitoraggio volta alla prevenzione, in collaborazione con gli Enti preposti alle verifiche ed ai controlli.

PREVENZIONE DEI REATI TRIBUTARI

Al fine di evitare la commissione, anche inconsapevole, dei reati tributari, occorre prestare attenzione a tutti i processi interni inerenti la contabilizzazione e la predisposizione dei documenti fiscali.

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

L'art. 6, c. 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 prevede l'obbligo di redigere specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati.

A tal fine, la società ha adottato alcuni fondamentali principi da seguire nella gestione delle risorse finanziarie:

- le operazioni connesse alla gestione finanziaria (incassi, pagamenti ecc.) devono essere eseguite mediante l'utilizzo dei conti correnti bancari della società sottoscritti (anche in forma elettronica) da uno degli amministratori o persona da questi espressamente delegata. Le operazioni per cassa devono essere limitate al minimo indispensabile e comunque entro i limiti imposti dalla normativa pro-tempore vigente;
- periodicamente sono eseguite operazioni di verifica dei saldi e delle operazioni di cassa.

Riguardo ai pagamenti di fatture e gli impegni di spesa, la società impone che:

- tutte le fatture ricevute devono avere allegato l'ordine di acquisto emesso dal competente ufficio autorizzato all'emissione. Tale combinazione ordine / fattura può avvenire anche in forma "digitale" grazie all'utilizzo dell'elaboratore gestionale. L'ordine deve essere comunque autorizzato da uno o più responsabili con adeguati poteri i quali certificano con l'apposizione della firma la corretta immissione nel sistema gestionale. Eventuali modifiche od integrazioni devono seguire lo stesso iter. La presente procedura è comunque meglio descritta nel manuale della qualità qui espressamente richiamato;
- la fattura viene controllata in tutti i suoi aspetti (corrispondenza, calcoli, fiscalità, ricevimento merce o servizi);
- la fattura è registrata in autonomia dalla contabilità;
- non si dà luogo al pagamento a meno che la fattura non corrisponda esattamente all'ordine inserito a sistema come validato dal responsabile;
- in mancanza di ordine, non si dà luogo al pagamento in assenza di specifica autorizzazione del responsabile della finanza o della funzione ordinante o di uno dei membri del C.d.A..L'aderenza formale ad un contratto sottoscritto da persona autorizzata non rende automaticamente pagabile una fattura: è necessaria l'autorizzazione del responsabile della finanza o della funzione ordinante o dei membri del C.d.A.;
- il blocco di un pagamento precedentemente autorizzato può avvenire mediante ordine scritto del medesimo autorizzatore o di responsabile di grado superiore. Il direttore finanziario può sospendere eventuali pagamenti considerati sospetti in attesa di adeguate specifiche o ordini di livello superiore;
- il pagamento dei dipendenti e dei relativi contributi avviene sulla scorta delle indicazioni fornite dal consulente del lavoro ed autorizzazione del direttore finanziario mediante accredito diretto sul c/c indicato dal dipendente;
- il pagamento di imposte e tasse avviene sulla scorta delle indicazioni fornite dai consulenti amministrativi ed autorizzazione del direttore finanziario;
- tutte le assunzioni di debito per finanziamento, inclusi i contratti su derivati, sia di copertura che speculativi, debbono essere adottate con autorizzazione o sottoscrizione di un membro del C.d.A. munito dei necessari poteri;

I principali riferimenti da seguire nella gestione delle risorse finanziarie hanno per oggetto la procedura di:

- *Liquidazione fatture passive nazionali ed estere*: sono stabiliti i controlli, le modalità di registrazione, e di gestione delle anomalie da seguire durante il processo di liquidazione delle fatture passive nel caso di anomalie nella procedura di pagamento.
- *Gestione dei conti finanziari*: la società stabilisce le regole da seguire per verificare il controllo dei conti bancari e finanziari della società.
- *Gestione anticipi - rimborsi spese*: stabilisce le condizioni per poter concedere l'anticipazione finanziaria ai dipendenti, la rendicontazione e la verifica delle spese da loro effettuate nell'esecuzione delle proprie mansioni.
- *Recupero crediti in sofferenza*: definisce le norme da seguire per il recupero dei crediti incagliati-inesigibili. Sono regolate le procedure da seguire per il fondo di svalutazione crediti.
- *Carte di credito in uso ai dipendenti*: definisce le modalità di gestione delle carte di credito nominali concesse ai dipendenti.
- *Cessione cespiti*: definisce le regole da seguire nel caso di vendita, permuta, cessione o demolizione dei cespiti di

proprietà della società.

ORGANISMO DI VIGILANZA

IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In conformità alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/ 2001, l'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di:

Indipendenza e autonomia; i soggetti nominati nell'OdV non devono svolgere attività di gestione o incarichi di natura operativa all'interno dell'ente. L'assenza di attività gestionale viene richiesta per garantire che i membri possano svolgere senza alcun conflitto di interessi l'attività di controllo e di verifica delle prescrizioni contenute nel Modello organizzativo. Deve essere garantito all'OdV una dipendenza gerarchica la più elevata possibile; questo grazie alla nomina nell'Organismo di Vigilanza di professionisti esterni all'azienda; si presenta inoltre rilevante la previsione di un'attività di *reporting* al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione.

Professionalità; i membri dell'OdV devono avere specifiche competenze tecniche, una adeguata conoscenza della normativa prevista dal D.Lgs. 231/2001, dei Modelli di organizzazione e dell'attività necessaria per garantire lo svolgimento dell'attività di verifica descritta nel citato decreto.

Cause di ineleggibilità o revoca; nei requisiti richiesti per la nomina membri dell'OdV devono essere inserite specifiche disposizioni in materia di ineleggibilità - revoca; questo per evitare che un soggetto condannato per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 possa restare in carica fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Autonomia dei poteri di controllo nell'attività ispettiva; l'OdV deve poter avere accesso a tutte le informazioni e alla documentazione necessaria per effettuare le verifiche programmate in esecuzione dell'attività di controllo prevista nel Modello di organizzazione. Per garantire il rispetto di tale attività, l'OdV non costituisce un organo subordinato al vertice aziendale, bensì un organo dotato di indipendenza nell'esecuzione dell'attività di controllo. L'OdV deve vigilare sull'osservanza del Modello utilizzando i poteri di indagine e di valutazione mediante l'utilizzo e l'ausilio del personale della società. L'OdV ha inoltre il compito di curare l'attuazione del Modello e di curarne l'aggiornamento. La mancata o parziale o incompleta collaborazione con l'OdV costituisce una violazione disciplinare che dovrà essere accertata mediante un apposito procedimento.

NOMINA DELL'ODV E AFFIANCAMENTO DELLE FUNZIONI INTERNE

L'OdV rappresenta un organo nominato dagli amministratori ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. L'OdV viene istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione. In dipendenza delle dimensioni aziendali, l'OdV potrà anche essere di tipo monocratico.

Gli amministratori definiscono anche le cause di decadenza/ineleggibilità dell'Organismo di Vigilanza, e eventuali ipotesi di sospensione e di revoca dalla carica di membri dell'OdV.

La "società" ha ritenuto di conferire a un organo collegiale e, appositamente incaricato dal Consiglio di Amministrazione, la qualifica di organismo di vigilanza nelle persone dell'Avv. Moris Guidi e dell'Ing. Mauro Massari, i quali saranno assistiti nello svolgimento del loro mandato da personale aziendale adeguatamente formato in materia.

Sono di competenza di tale organismo, in quanto OdV, le attività di vigilanza e controllo previste dal presente Modello.

All'OdV deve essere garantito l'accesso a informazioni e documentazione messe a disposizione dalla Direzione legale, finanziaria e dalla Direzione Risorse Umane. Inoltre, per attività di particolare specificità, l'Organismo di Vigilanza potrà farsi assistere da persone specializzate anche esterne.

L'OdV è dotato di un budget di spesa autonomo concordato annualmente con il Consiglio di Amministrazione.

FUNZIONI E POTERI DELL'ODV

I principali compiti affidati all'OdV hanno per oggetto:

- la vigilanza sull'effettività e la rispondenza del Modello di organizzazione ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 231/2001;

- la verifica in merito all'idoneità del Modello a prevenire la commissione di illeciti e la mappatura delle aree di rischio;
- la valutazione del livello di rischio delle procedure in riferimento ai reati presupposto ed agli strumenti utilizzati;
- l'indicazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale delle eventuali azioni correttive da apportare;
- la verifica e il necessario aggiornamento del Modello, valutando sia le modifiche della normativa di settore che i recenti orientamenti della giurisprudenza; costituisce compito dell'OdV l'effettuazione delle modifiche e degli aggiornamenti del Modello di organizzazione. La responsabilità dell'adozione delle modifiche da apportare via via al Modello resta comunque in capo al Consiglio di Amministrazione;
- la verifica e aggiornamento del sistema di vigilanza sull'attuazione del Modello;
- la promozione delle attività finalizzate alla conoscenza del Modello all'interno dell'ente;
- la verifica e la promozione alla partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione organizzati dai membri dell'OdV;
- le attività di verifica programmate nell'esecuzione dei controlli previsti nel Modello di organizzazione;
- l'esecuzione dell'elaborazione dei dati forniti e redigere le conclusioni in merito alle verifiche effettuate;
- la segnalazione agli organi competenti le violazioni del Modello di organizzazione e verificare assieme con gli organi competenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- lo svolgimento di verifiche sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività sensibili nell'ambito del contesto aziendale;
- la verifica dell'adeguatezza delle soluzioni organizzative utilizzate per dare attuazione al Modello (come la definizione delle clausole standard, formazione e aggiornamento del personale, i provvedimenti disciplinari ecc.), utilizzando le competenti funzioni aziendali;

Nello svolgimento delle funzioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale; deve poter chiedere, e ottenere, dati e informazioni dalle direzioni aziendali e dai responsabili e dirigenti con tempestività.

I Responsabili delle funzioni aziendali devono comunicare all'OdV la presenza di situazioni in azienda "a rischio" di reato.

Sulla base delle valutazioni emerse dalle attività di verifica e controllo, l'OdV redige un parere di conformità o meno del Modello rispetto ai requisiti descritti nel D.Lgs. 231/2001, e ai principi di riferimento, nonché sulla corretta attuazione dello stesso. Al Consiglio di Amministrazione devono essere presentate le proposte di aggiornamento e di integrazione del Modello.

L'OdV comunica al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale le conclusioni relative all'attività di verifica e alla presenza delle eventuali irregolarità che sono state accertate.

COMUNICAZIONI FRA L'ODV E GLI ORGANI SOCIETARI

In conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, l'OdV comunica al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale le conclusioni relative all'attività di verifica effettuata nella società.

Nelle relazioni periodiche e nei verbali di verifica l'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione l'attività di verifica svolta nella società, con particolare attenzione ai rilievi emersi, e alle eventuali integrazioni del Modello da adottare.

Nella relazione annuale l'OdV descrive i principali aspetti affrontati nel corso della propria attività, indica eventuali integrazioni da adottare nelle procedure indicate nel Modello di organizzazione e relaziona il Consiglio di Amministrazione in merito alle conclusioni relative all'attività di verifica svolta.

L'Organismo di Vigilanza può riferire direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in qualsiasi momento in presenza di specifiche situazioni (es. violazione del Modello di organizzazione, necessità di integrare il Modello ecc.); l'OdV può anche chiedere informazioni o chiarimenti al Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale potranno, a loro volta, chiedere di convocare l'Organismo di Vigilanza in qualsiasi momento per chiedere chiarimenti o approfondimenti in merito alla concreta ed efficace attuazione del Modello, o in presenza di violazioni dello stesso da parte di funzionari o dipendenti della società.

INFORMATIVA DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il sistema delle deleghe e dei poteri attribuiti ai funzionari e ai dirigenti della società deve essere comunicato all'Organismo di Vigilanza; con tempestività dovranno essere comunicate anche le modificazioni di tali poteri.

Devono essere comunicati con tempestività all'OdV anche i seguenti documenti:

- relazioni ispettive interne all'azienda, in cui possono essere riportate possibili violazioni delle procedure descritte nel presente Modello di organizzazione o del D.Lgs. 231/2001;
- provvedimenti o notizie relativi all'avvio di indagini da parte dell'Autorità giudiziaria per i reati previsti dal decreto che potrebbero comportare la contestazione alla società dei reati previsti dal 231/2001;
- segnalazioni di eventuali violazioni del Modello di organizzazione, con specifica indicazione dei procedimenti disciplinari avviati, conclusi con l'applicazione di sanzioni, e archiviati per illeciti disciplinari conseguenti alla violazione del Modello.

Le segnalazioni in merito a possibili violazioni del Modello dovranno essere effettuate in forma scritta e non anonima, e potranno arrivare a conoscenza dell'OdV mediante specifici canali riservati. Esaminate le segnalazioni ricevute, l'OdV valuta le indagini da eseguire, chiedendo informazioni al soggetto segnalante e/o il soggetto a cui viene imputata la violazione del Modello.

L'OdV motiva per iscritto la decisione di procedere a un'accurata indagine interna o l'archiviazione della segnalazione.

Attenzione verrà comunque posta alle segnalazioni anonime; dopo avere assunto informazioni sui fatti segnalati, l'OdV valuta se procedere o meno a una indagine supplementare.

IL SISTEMA SANZIONATORIO

La redazione di un efficace sistema sanzionatorio da applicare in presenza di violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Modello di organizzazione costituisce una condizione essenziale e necessaria per garantire l'effettività dello stesso.

A tal scopo è stato istituito un adeguato sistema sanzionatorio che viene allegato a questo documento onde formare parte integrante e sostanziale del Modello di organizzazione.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La società si impegna a promuovere, nella propria attività di comunicazione interna, l'informativa sulle tematiche legate all'area deontologica del personale e alla prevenzione delle irregolarità. Per tale ragione viene data ampia divulgazione dei principi contenuti nel Modello di organizzazione e del Codice di comportamento.

Il livello di formazione e di informazione va applicato con un differente grado di approfondimento, in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse interne nelle aree sensibili.

L'attività di formazione e di informazione coinvolge il Consiglio di Amministrazione, l'Alta Direzione, tutto il personale esecutivo e non della "società", e risulta articolata sui livelli di seguito indicati:

- Personale dipendente (professionale e non professionale) e con funzioni di rappresentanza dell'ente. Oltre alla informativa consegnata a tutti i neo-assunti, accesso alla rete intranet aziendale in cui sarà creato uno spazio dedicato all'argomento e aggiornato dall'Organismo di Vigilanza; specifiche e-mail di aggiornamento; informativa nella lettera di assunzione per i neo-assunti; e-learning dedicato all'argomento, con test di verifica.
- Altro personale non dipendente: nota informativa interna sui principi di riferimento per l'adozione del Modello e del Codice di comportamento.
- Personale con funzioni sensibili (amministrazione, finanza, gestione gare, personale, sicurezza e prevenzione): sono previsti specifici piani di formazione.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della "società" garantire una corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta ivi contenute nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente

grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività a rischio.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato e integrato dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con il Responsabile del personale e con i Responsabili delle funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

Formazione dei dipendenti in servizio: il presente Modello è comunicato formalmente a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione dello stesso. A tal fine, viene istituito uno spazio nella intranet dedicato all'argomento e aggiornato a cura dell'Organismo di Vigilanza, contenente i documenti descrittivi del Modello.

Formazione dei neo-assunti: ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo, costituito dal Codice di comportamento, dal Modello organizzativo, dai regolamenti e policy aziendali con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Attività di formazione: l'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dei poteri loro conferiti.

Sono previsti differenti gradi di informazione e formazione, mediante l'utilizzo di diversi strumenti di divulgazione, per es. seminari mirati, e-learning, occasionali e-mail di aggiornamento, note informative interne.

INFORMATIVA A COLLABORATORI E ALTRI SOGGETTI TERZI

In conformità con quanto già previsto nel Codice di comportamento, il documento "Principi e linee guida del Modello 231" viene portato a conoscenza di tutti coloro con cui la società intrattiene rapporti commerciali e finanziari.

L'assunzione di impegno a rispettare i principi di riferimento del Modello da parte dei soggetti terzi che hanno rapporti contrattuali con la società deve essere prevista per accettazione nel contratto predisposto dalla società e accettato dal terzo.

I collaboratori e le terze parti contraenti che operano, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse della "società" e che sono coinvolti nello svolgimento di attività "sensibili" ai sensi del Decreto, devono essere informati, per le parti di rispettivo interesse, del contenuto del Modello e dell'esigenza della "società" che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione e l'informativa nei confronti del personale sono gestite dalla competente funzione aziendale in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

ALLEGATI

Parte pubblica

- a) Il Sistema Disciplinare;
- b) Analisi dei reati presupposto / Il decreto legislativo n. 231/2001;

Parte riservata

Parte Riservata – L'azienda, le procedure, i rischi, i responsabili

- c) Organigramma aziendale in relazione al modello organizzativo ed ai reati-presupposto;
- d) Analisi dei rischi – risk assesment;
- e) Aree a rischio / Istruzioni e verifiche;
- f) Funzioni aziendali interessate;
- g) Procedure a potenziale rischio;
- h) Istruzioni e obblighi per i destinatari;
- i) Collegamenti tra reati, procedure e funzioni;
- j) Odv - Requisiti, compiti e poteri;
- k) Procedura di scambio di informazioni tra gli organi aziendali;
- l) Registro delle attività proposte da OdV;

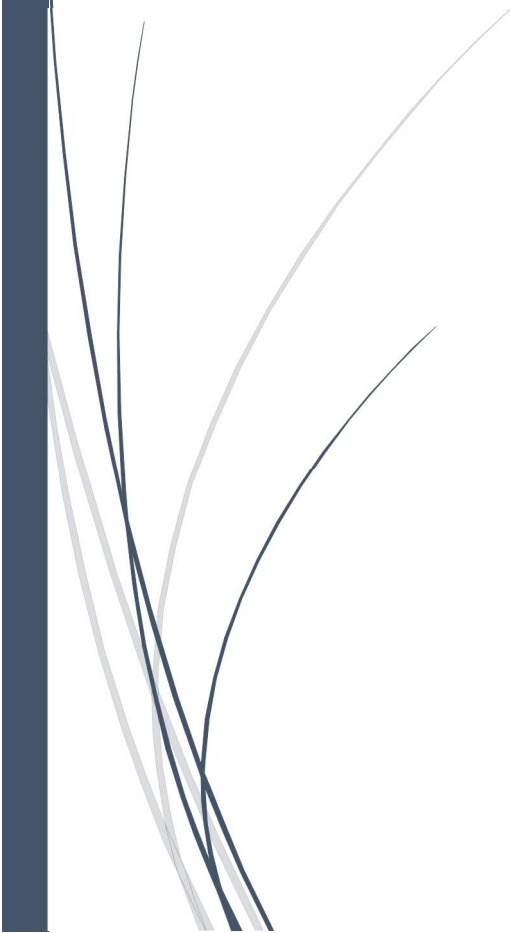
Documenti consegnati ai destinatari:

- m) Nomina dei destinatari;
- n) Informazione agli organi esterni che svolgono un ruolo all'interno del modello organizzativo.

A dark blue vertical bar runs down the left side of the page. A blue arrow points to the right from this bar, containing the date.

29/11/2024

Il sistema disciplinare

Several thin, curved lines in dark blue and light grey originate from the bottom left corner and sweep upwards and to the right.

IVAS INDUSTRIA VERNICI S.P.A.

SOMMARIO

SISTEMA DISCIPLINARE - PREMESSE	2
Funzione del sistema disciplinare	2
Principi generali	2
Il procedimento sanzionatorio.....	3
Disposizioni specifiche per i lavoratori dipendenti	4
Disposizioni specifiche per i dirigenti.....	5
Disposizioni specifiche per soggetti in posizione apicale che rivestono funzioni di rappresentanza e amministrazione della società	7
Disposizioni specifiche per i collaboratori esterni e fornitori.....	7
Disposizioni specifiche per i componenti del Collegio Sindacale e Revisore Contabile	7

SISTEMA DISCIPLINARE - PREMESSE

Il presente allegato definisce il sistema disciplinare inerente esclusivamente alle violazioni delle regole e dei principi di controllo e di comportamento definiti nel Modello Organizzativo di Gestione (d'ora in poi MOG) e nel Codice Etico, fatte salve le sanzioni previste dalla Società per altre tipologie di infrazioni.

FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di un sistema di sanzioni, commisurate alla violazione commessa ed applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello organizzativo, rende effettiva l'azione di vigilanza dell'O.d.V. ed ha lo scopo di garantire l'efficace attuazione del Modello stesso.

La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 231/01, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità di IVAS Industri Vernici SPA (d'ora in poi IVAS). L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è dunque indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria eventualmente avvierà nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01.

PRINCIPI GENERALI

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dal Modello, dagli Strumenti di attuazione del Modello e dal Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società stessa ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Pertanto, l'adozione di un adeguato sistema disciplinare che sanzioni le violazioni dei principi contenuti nel Modello rappresenta un requisito imprescindibile per una piena ed efficace attuazione dello stesso. La definizione di uno specifico sistema di sanzioni, oltre a prevenire la commissione di infrazioni, consente all'OdV di esercitare la funzione di vigilanza con maggiore efficienza e garantisce l'effettiva osservanza del Modello.

Il sistema disciplinare è diretto a sanzionare il mancato rispetto da parte dei Destinatari dei principi e delle regole di condotta prescritti nel Modello Organizzativo (e nei documenti che ne costituiscono parte integrante).

Le sanzioni saranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del soggetto interno, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità della condotta, e/o a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato la violazione del Modello. In conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), le sanzioni sono determinate, per i Soggetti Interni a cui risulta applicabile, secondo il CCNL vigente all'interno della Società. Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, secondo l'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Pertanto, nel determinare la sanzione applicabile al caso concreto, si dovrà considerare la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato dirigenziale e non dirigenziale), la specifica disciplina legislativa e contrattuale, nonché i seguenti criteri:

- gravità della violazione;

- tipologia del reato commesso;
- circostanza in cui si sono svolti i comportamenti illeciti;
- eventualità che i comportamenti integrino esclusivamente un tentativo di violazione;
- eventuale recidività del soggetto.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare dovrà essere ispirata ai principi di tempestività, equità e proporzionalità.

All'Ufficio Human Resources è demandata l'attivazione (su impulso dell'OdV), lo svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare nei confronti del Personale. Le valutazioni inerenti al procedimento disciplinare sono effettuate con il supporto, il coordinamento e la supervisione dell'OdV, con esclusione dei soggetti coinvolti nella violazione.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei compiti allo stesso attribuiti, avrà altresì il compito di monitorare costantemente i procedimenti di valutazione e applicazione delle misure sanzionatorie nei confronti dei Destinatari informando il Cda dell'azienda.

IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Il procedimento sanzionatorio di cui al presente Sistema disciplinare è generalmente attivato dall'OdV di IVAS con segnalazione all'Ufficio Human Resources.

L'istruttoria del procedimento è svolta dall'Ufficio Human Resources con il supporto dell'OdV e in contraddittorio con i soggetti a cui è contestata la violazione delle regole e delle procedure previste dal MOG e dal Codice Etico insieme altresì agli altri organi eventualmente coinvolti nel procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare e segnatamente:

- a) l'Assemblea dei Soci e/o il Consiglio di Amministrazione per le violazioni al MOG commesse dagli amministratori o dai Dirigenti;
- b) il CFO o altro organismo da lui individuato per le violazioni al Modello commesse dai lavoratori dipendenti di ogni ordine e grado, dai prestatori parasubordinati e dagli stagisti;
- c) il responsabile dell'ente gestore del contratto per le violazioni commesse dai soggetti terzi che intrattengono rapporti con la società.

All'esito dell'istruttoria, il provvedimento sanzionatorio è adottato:

- a) dal Consiglio di Amministrazione per le violazioni al Modello commesse dagli amministratori e/o dai Dirigenti;
- b) dal CFO o da altro organismo da lui individuato per le violazioni al Modello commesse dai lavoratori dipendenti di ogni ordine e grado, dai prestatori parasubordinati e dagli stagisti;
- c) dal CdA, dai consiglieri delegati, dai responsabili dell'azienda secondo i poteri di rappresentanza e di firma vigenti per le violazioni commesse dai terzi che intrattengono rapporti d'affari con la società.

Le decisioni assunte devono essere tempestivamente comunicate all'OdV.

Per garantire l'efficacia del Sistema disciplinare, il procedimento sanzionatorio dovrà concludersi entro 90 giorni dalla contestazione della violazione. Per i soggetti terzi, il termine è esteso a 120 giorni.

Il procedimento sanzionatorio dovrà comunque tenere conto e rispettare:

- a) le disposizioni del Codice Civile in materia societaria e giuslavoristica;

b) le garanzie previste dalla normativa giuslavoristica in materia di sanzioni, con particolare riferimento all'art. 7, l. n. 300/1970;

c) lo Statuto di Ivas.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lett. b), e 7 d. lgs. n. 231/2001 – ferme restando regole e procedure previste ex art. 7, l. 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori)

- quadri;
- impiegati;
- operai;
- apprendisti;
- stagisti;
- somministrati

sono sanzionabili in caso di:

- a) mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del MOG dirette a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ;
- b) mancata, incompleta o falsa documentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- c) violazione e/o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- d) inosservanza delle regole contenute nel Codice Etico;
- e) inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe attribuite, soprattutto delle prescrizioni relative alle modalità di abbinamento;
- f) inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza circa comportamenti scorretti e/o anomali e/o irregolari di cui si ha prova diretta e certa, nonché false o infondate segnalazioni, fatta salva la buona fede, relative a violazioni del Modello e del Codice Etico;
- g) omessa vigilanza da parte dei Responsabili sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;

Le sanzioni

Per i comportamenti di cui al punto precedente del presente Sistema Disciplinare i dipendenti come sopra meglio identificati sono sanzionati con i seguenti provvedimenti disciplinari:

1. **richiamo verbale** - irrogato nelle seguenti ipotesi: a) nei casi di violazione colposa dei principi del Codice Etico e/o delle procedure e prescrizioni previste dal Modello; b) recidiva nei casi non aventi rilevanza esterna di violazione colposa dei principi del Codice Etico e/o delle procedure e prescrizioni previste dal Modello e/o errori procedurali dovuti a negligenza del lavoratore.
2. **ammonizione scritta**- irrogata nell'ipotesi di recidiva nei casi aventi rilevanza esterna di violazione colposa di procedure e/o prescrizioni previste dal Modello e/o errori procedurali dovuti a negligenza del lavoratore.
3. **multa non superiore a 4 ore di retribuzione** - irrogata per tutte le violazioni colpose delle regole e delle procedure previste dal MOG che – per il ruolo svolto dai soggetti, o per la rilevanza esterna della condotta – sono in grado di minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia stessa del MOG, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: a) l'inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di

Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico, circa comportamenti scorretti o anomali di cui si ha prova diretta e certa; *b*) la reiterata inosservanza degli "iter" procedurali descritti dalle procedure e prescrizioni indicate nel Modello, nell'ipotesi in cui essi hanno riguardato o riguardano un procedimento di cui una delle parti necessarie è la p.a.; *c*) inosservanza del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

4. **sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 8 giorni** - irrogata oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, è irrogata nei casi di gravi violazioni di procedure e prescrizioni tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: *a*) per l'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe attribuite con riguardo a atti e documenti verso la p.a.; *b*) per l'omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato; *c*) per false o infondate segnalazioni relative a violazioni del Modello e del Codice Etico; *d*) inosservanza del Modello, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione.
5. **licenziamento senza preavviso** - previsto solo per le mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro (giusta causa), quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: *a*) violazione dolosa o colposa di procedure e prescrizioni del Modello aventi grave rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato compreso fra quelli previsti dal d.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. , tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro; *b*) violazione e/o elusione del sistema di controllo interno, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse; *c*) mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure in modo tale da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse; *d*) inosservanza del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente paragrafo la Società potrà disporre la sospensione cautelare con effetto immediato.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DIRIGENTI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lett. a), e 7 d. lgs. n. 231/2001 – ferme restando regole e procedure previste ex art. 7, l. 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) – i Dirigenti di IVAS sono sanzionabili in caso di:

- a*) mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello dirette a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- b*) mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;

- c) violazione e/o elusione del sistema di controllo interno, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- d) inosservanza delle regole contenute nel Codice Etico;
- e) inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe attribuite (soprattutto le prescrizioni relative alle modalità di abbinamento);
- f) inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza circa comportamenti scorretti e/o anomali e/o irregolari di cui si ha prova diretta e certa, nonché false o infondate segnalazioni, fatta salva la buona fede, relative a violazioni del Modello e del Codice Etico;
- g) omessa supervisione, controllo e vigilanza sul comportamento dei propri sottoposti, al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato;
- h) omessa comunicazione all'Organismo di Vigilanza sul mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del MOG da parte di soggetti funzionalmente assegnati;
- i) inosservanza del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

Le sanzioni

Per i comportamenti di cui al precedente capitolo i Dirigenti della Società, in considerazione della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, sono sanzionati con i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) censura scritta – irrogata nei casi di violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali dovuti a negligenza del dirigente;

b) licenziamento senza preavviso - previsto in caso di infrazioni di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia e da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) la violazione dolosa o colposa di procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato compreso fra quelli previsti nel d. lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii;
- b) la violazione e/o elusione del sistema di controllo interno, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- c) la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta da Ivas;
- d) l'omessa supervisione, controllo e vigilanza sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato;
- e) l'inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza circa comportamenti scorretti e/o anomali e/o irregolari di cui si ha prova diretta e certa;
- f) inosservanza del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come gravissima ai sensi dell'art. 583, comma 1 c.p. all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone incluso l'autore della violazione

Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentanza, l'irrogazione della censura scritta comporterà anche la revoca della procura stessa.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE CHE RIVESTONO FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Nei confronti dei suddetti soggetti che abbiano violato regole, procedure e protocolli previsti dal MOG e dal Codice Etico saranno prese le seguenti misure sanzionatorie:

a) censura scritta irrogata dal C.d.A in tutti i casi di violazione delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello;

b) revoca della delega;

c) revoca dalla carica.

Il CdA è competente a deliberare l'eventuale misura sanzionatoria riguardante la revoca della delega. Laddove la misura di tutela individuata sia invece quella della revoca dalla nomina di Consigliere d'Amministrazione, competente a deliberare in merito è l'Assemblea dei soci, convocata dal Presidente del CdA su conforme delibera dello stesso C.d.A, o, in mancanza, dal Collegio Sindacale in coerenza con quanto previsto dall'art. 2406 c.c. 3.

A prescindere dall'applicazione della misura sanzionatoria è fatta, comunque, salva la possibilità della Società di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I COLLABORATORI ESTERNI E FORNITORI

Nel rispetto dei contratti che disciplinano i rapporti intercorrenti tra la società, i collaboratori esterni e fornitori sarà sempre necessaria l'espressa accettazione di regole e principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico. I collaboratori esterni ed i fornitori della società sono sanzionabili dunque in caso di:

a) violazione del Codice Etico;

b) elusione fraudolenta di prescrizioni attinenti l'oggetto dell'incarico aventi rilevanza esterna ovvero violazione delle stesse realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato tra quelli indicati dal d. lgs. n. 231/2001;

c) violazione e/o elusione del sistema di controllo interno attivato dalla società, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente l'incarico conferito;

d) mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, oggetto dell'incarico, tale da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa.

Le sanzioni

Per i comportamenti di cui al precedente capitolo, ai collaboratori esterni ed ai fornitori potranno essere irrogate le seguenti sanzioni:

a) risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ex art. 1456 c.c., ove applicabile;

b) penale contrattuale come stabilita nel medesimo contratto.

Resta salva l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento di ulteriori danni.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE

In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno o più Sindaci e/o del revisore contabile, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione.

Questi – valutata e istruita la segnalazione – hanno il dovere di proporre all'Assemblea dei Soci l'adozione delle misure di tutela più idonee nel rispetto delle specifiche norme di legge.



29/11/2024

Analisi dei reati presupposto

CAPITOLO I: REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

ANALISI DEI REATI PRESUPPOSTO

Per quanto concerne il presente capitolo 1, si provvede di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in esso contemplati, ed indicati negli artt. 24 e 25 del decreto (di seguito: i reati nei rapporti con la P.A.).

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316-BIS COD.PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, che avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati, o che vengano utilizzati per una finalità pubblica ma diversa da quella destinataria dell'erogazione.

La norma, in sostanza, censura quelle condotte che, per difetto di artefici e/o raggiri, difficilmente potrebbero ricondursi alle molteplici fattispecie di truffa.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO (ART. 316-TER COD.PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque che, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il comportamento delittuoso può consistere sia in condotte attive, sia in condotte omissive, con riferimento ad informazioni dovute all'ente che rilascia il finanziamento.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona nel momento dell'ottenimento del finanziamento. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

CONCUSSIONE (ART. 317 COD.PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale di una Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società o possa ravvisarsi un interesse della stessa).

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (GIÀ CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO) E CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ARTT. 318-319 COD.PEN)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 cod. pen. (nella nuova denominazione e formulata introdotta dalla Legge n. 190/2012), si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Nella precedente formulazione ("Corruzione per un atto d'ufficio") l'art. 318 così recitava: "Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa, è punito....".

L'ipotesi di reato, di cui all'art. 319 cod. pen., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

La condotta del pubblico ufficiale potrà quindi estrinsecarsi nel compimento sia di un atto dovuto (ad esempio: velocizzazione di una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: accettazione di denaro al fine di omettere o ritardare un provvedimento in danno di una impresa).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

PECULATO, PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI E ABUSO D'UFFICIO IN DANNO DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA (ARTT. 314, COMMA 1, 316 E 323 COD. PEN).

L'ipotesi di reato di peculato (art. 314 cod. pen.) si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, si approprii di denaro o di cosa mobile altrui in suo possesso o nella sua disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio.

L'ipotesi di reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 cod. pen.) si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni o del suo servizio, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, giovandosi dell'errore altrui.

Il reato di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.) si configura quando, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Il decreto richiama tali reati in relazione alla lesione degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Tali forme di reato potrebbero ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale di una Società concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 319-BIS COD.PEN.)

Tale disposizione prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 cod. pen. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o stipula di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o rimborso di tributi.

Il decreto prevede l'applicabilità all'Ente delle citate aggravanti quando dal fatto ne sia derivato un profitto di rilevante entità.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER COD.PEN)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 cod. pen. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo).

La fattispecie implica la corruzione di un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario di giustizia).

Tale condotta si pone in essere al fine di ottenere un vantaggio per una Società, che non necessariamente deve essere parte del procedimento.

Il secondo comma dell'art. 319 ter cod. pen. prevede delle pene aggravate nel caso in cui la condotta delittuosa provochi la condanna ingiusta di taluno. Il decreto prevede, al concretizzarsi di tale aggravante, l'applicazione di una sanzione aggravata per l'ente.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altre utilità. È punibile, quale coautore, anche il privato che dà o promette denaro o altra utilità. Il reato si perfeziona alternativamente con la sola promessa e/o con la dazione indebita.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 COD.PEN)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a porre in essere un atto contrario ai suoi doveri, e tale offerta o promessa non sia accettata. Le pene previste si applicano anche al pubblico ufficiale o all'incaricato del pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per i motivi anzidetti.

CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 COD.PEN)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità). Più precisamente, l'art. 320 cod. pen. prevede che le disposizioni degli artt. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione) e 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) cod. pen. si applichino anche all'incaricato di un pubblico servizio.

PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 COD.PEN)

La disposizione prevede che le pene stabilite dal codice penale nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319 ter, e nell'art. 320, in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 cod. pen., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra pubblica utilità.

PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS COD. PEN.)

La norma prevede che le disposizioni degli artt. 314, 314 bis, 316, da 317 a 320, e 322, commi 3 e 4, cod. pen., si applicano anche ai membri degli Organi di cui al titolo dell'art 322 bis cod. pen. stesso, e, più in generale, a tutti coloro che nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, o di Stati non appartenenti ad essa (qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea), o di organizzazione pubbliche internazionali, esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 - BIS COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319 ter, cod. pen., e nei reati di corruzione ex art. 322 bis cod. pen., utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322 bis cod. pen., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis cod. pen., in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322 bis cod. pen. a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un indebito vantaggio.

FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 COD. PEN)

Tale ipotesi delittuosa si configura a carico di chiunque che commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali previsti dall'art. 355 cod. pen. (obbligo di non far mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie ad uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizi).

TRUFFA (ART. 640, COMMA 2, N. 1, COD.PEN)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno.

Il decreto prevede, quale reato - presupposto, la fattispecie aggravata di cui al comma 2, n. 1, che si concretizza nel caso in cui il fatto sia commesso in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS COD.PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

FRODE INFORMATICA AI DANNI DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640-TER COD.PEN)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Le pene sono aggravate qualora se il fatto viene posto in essere in danno dello Stato o di altri Enti pubblici o dell'Unione Europea; se dal fatto derivi on trasferimento di denaro, di valore monetario o virtuale; se il fatto viene compiuto con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

INDEBITO CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI AI DANNI DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (ART. 2, LEGGE N. 898/86)

Tale ipotesi di reato si configura, ove il fatto non integri il più grave reato previsto dall'articolo 640- bis cod. pen, allorquando chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI (ART. 353 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura, allorquando chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusione o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, oppure ne allontana gli offerenti. La fattispecie è aggravata qualora il colpevole sia persona preposta dalla Legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni di cui sopra. La fattispecie è invece attenuata nel caso in cui le condotte riguardino licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

TURBATA LIBERTA' DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE (ART. 353 BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura, allorquando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusione o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI IN DANNO DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLA UE (ART 314 BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura quando fuori dai casi previsti dall'articolo 314 codice penale il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non

residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad un altro danno ingiusto. La fattispecie è aggravata (ed integra il reato presupposto) quando il fatto danneggia gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

CAPITOLO II: DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 25 BIS DEL DECRETO)

ANALISI DEI REATI PRESUPPOSTO

Per quanto concerne il presente capitolo II, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all'art. 24-bis del Decreto, aggiunto dall'art. 7, L. 18 marzo 2008 n. 48 (di seguito i "Reati informatici").

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO E TELEMATICO (615 TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque che abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Le pene sono aggravate se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI (ART. 615 QUATER C.P.)

L'ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque che, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO (ART. 615 QUINQUES C.P.-ABROGATO)

L'ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque che, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUATER C.P.)

La fattispecie delittuosa si riferisce a chiunque, fraudolentemente, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, ovvero le rivela, in tutto o in parte, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. Il reato è aggravato se viene commesso in danno di un sistema informatico o telematico dello Stato o altro Ente pubblico o impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; se viene commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso dei suoi poteri o violazione dei suoi doveri; da chi esercita abusivamente l'attività di investigatore.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUES COD. PEN.)

L'ipotesi di reato si riferisce a chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI E DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635 BIS E QUATER COD. PEN.)

L'ipotesi di reato ex art. 635 - bis cod. pen. si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nei confronti di chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. Se, mediante le condotte di cui all'art. 635 - bis cod. pen., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, si distrugge, danneggia, si rendono, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o se ne ostacola gravemente il funzionamento, si integra la fattispecie di cui all'art. 635 - quater cod. pen.

Tali reati possono concretizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, ai fini di aggiudicarsi commesse, vengano compromessi i sistemi informatici di aziende concorrenti.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ALT. 635 TER C.P.)

L'ipotesi di reato si riferisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Trattasi di fattispecie aggravata di quella contemplata dall'art. 635 bis cod. pen.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICO INTERESSE (ART. 635 QUINQUIES C.P.)

L'ipotesi di reato si riferisce a chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 - bis cod. pen., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, provvede a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. La fattispecie è aggravata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti la funzione o il servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato o con l'abuso della qualità di operatore del sistema; se il colpevole usa minaccia o violenza o è palesemente armato; se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491 BIS C.P.)

L'ipotesi di reato si riferisce alle varie fattispecie di falsità in atti previste nel capo III del Libro II del Codice Penale ("Falsità in atti") qualora riguardino un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria. Le falsità contemplate dal citato capo III del codice penale riguardano sia quelle commesse da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o soggetti equiparati (artt. 476 - 481, art. 488 cod. pen.), sia quelle commesse dai privati: falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.), falsità ideologica commessa da privato (art. 483 cod. pe.), falsità in registri o notificazioni (art. 484 cod. pen), uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), soppressione distruzione o occultamento di atti veri (art. 490 cod. pen.), falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (art. 491 cod. pen.).

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640 - QUINQUIES COD. PEN.)

L'ipotesi di reato si riferisce al soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale di una Società concorra nel reato del soggetto qualificato erogatore del servizio.

ESTORSIONE MEDIANTE LE CONDOTTE DI CUI AGLI ARTT. 615 TER, 617 QUATER, 617 SEXIES, 635 BIS, 635 QUATER E 635 QUINQUIES C.P. (ART. 629 TERZO COMMA C.P.)

L'ipotesi di reato punisce chi con le modalità di cui agli artt. 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies c.p. oppure con la minaccia di compierle costringe qualcuno a fare od omettere qualche cosa procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La fattispecie è aggravata se concorre una delle circostanze di cui all'art. 628 c.p. o nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età od infermità.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE OD INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 635 QUATER .1)

L'ipotesi di reato punisce chiunque allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico oppure le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, oppure di favorire l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. La fattispecie è aggravata quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 615 ter, comma 2, n. 1 c.p. e quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici cui all'art. 615 ter, terzo comma c.p..

CAPITOLO II BIS: REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER DEL DECRETO)

ANALISI DEI REATI PRESUPPOSTO

Per quanto concerne il presente capitolo II bis, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in esso contemplati ed indicati all'art. 24-ter del Decreto, aggiunto dall'art. 2, comma 29, L. 15 Luglio 2009 n. 94.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 COD. PEN.)

Il fatto vietato consiste anche nella semplice partecipazione ad una associazione per delinquere (cioè ad un gruppo costituito da almeno tre persone che si sono associate allo scopo di commettere delitti): la fattispecie di partecipazione è integrata da un qualunque contributo all'associazione con la consapevolezza del vincolo associativo, non essendo necessario che i reati-fine siano realizzati. Si consideri che tra le forme di manifestazione del contributo rilevante ai fini della partecipazione è bastevole qualunque figura di aiuto, per esempio la agevolazione nell'ottenimento della disponibilità a qualunque titolo di immobili.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO (ART. 416-BIS C.P.)

Il più grave reato associativo previsto dall'art. 416 bis c.p. differisce dal precedente soltanto per la tipologia dell'associazione criminale, definita dal secondo comma del medesimo art. 416 bis. Per quanto concerne la forma minimale della commissione del reato (vale a dire la semplice partecipazione), valgono le indicazioni riportate sub art. 416.

SCAMBIO ELETTORALE POLITICO MAFIOSO (ART. 416-TER C.P.)

Il reato si configura quando qualcuno accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O ESTORSIONE (ART. 630 C.P.)

Il reato consiste nel sequestrare una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI (ART. 291-QUATER D.P.R. 43/1973)

Detto che i requisiti della partecipazione a questo tipo di associazione criminale sono i medesimi di cui all'alt. 416 c.p., è da tener presente che l'art. 291-quater D.P.R. 43/1973, rinviando all'art. 291-bis D.P.R. cit., considera fra i reati-fine dell'associazione il fatto di chi "introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero superiore a dieci chilogrammi".

ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 D.P.R. 309/1990)

Detto che i requisiti della partecipazione a questo tipo di associazione criminale sono i medesimi di cui all'alt. 416 c.p., è da tener presente che l'art. 74 D.P.R. 309/1990, richiamando l'alt. 73 D.P.R. cit., include tra i reati-fine il fatto di chi "senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre, mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75, sostanze stupefacenti o psicotrope".

REATI CONCERNENTI IL TRAFFICO DI MIGRANTI (ART. 12 CO. 3, 3-BIS, 3-TER E 5 DECRETO LEGISLATIVO 286/1998)

Le fattispecie in discorso concernono varie ipotesi di agevolazione a fini di lucro all'ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del decreto legislativo 286/1998 di persone. Si tratta di reati non facilmente congetturabili in relazione all'attività dell'ente.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

L'art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere: l'indagato (o l'imputato), l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone, nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

Non è facile immaginare una casistica che possa determinare la responsabilità dell'ente, ma è ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'ente stesso collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.

FAVOREGGIAMENTO PERSONALE (ART. 378 C.P.)

Il reato di favoreggiamento reale consiste nel fatto di chi, dopo la commissione di un delitto e non essendo concorso nello stesso, aiuta taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche.

Si tratta, secondo l'interpretazione della giurisprudenza, di un reato di mera condotta a forma libera, realizzabile con qualsiasi

comportamento (attivo od omissivo) idoneo allo scopo, irrilevante essendo che la condotta non abbia avuto esito alcuno.

DELITTI DI CUI ALL'ART. 407, COMMA 2, LETTERA A), NUMERO 5 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Il decreto richiama, all'art. 24 ter (Delitti di criminalità organizzata), i reati (elencati nella norma procedurale penale) di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico, di armi da guerra o tipo di guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, Legge n. 110/75.

CAPITOLO III: REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO)

ANALISI DEI REATI PRESUPPOSTO

Per quanto concerne il presente capitolo III, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in esso contemplati ed indicati all'art. 25-ter del decreto (di seguito i "Reati societari"), raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in 7 tipologie differenti.

FALSITÀ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

False comunicazioni sociali – anche di lieve entità (art. 2621 e 2621 bis cod. civ.), false comunicazioni sociali delle società quotate dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.), false comunicazioni sociali in società non quotate - fatti di lieve entità

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 cod. civ. si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nell'intento di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono consapevolmente, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

La medesima ipotesi di reato, posta in relazione a società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese della UE, è disciplinata dall'art. 2622 cod. civ.

Il testo novellato dei due articoli prevede due diverse ed autonome fattispecie delittuose che si differenziano in ragione della natura non quotata (art. 2621 c.c.) e quotata (art. 2622 c.c.) della società.

I nuovi delitti di false comunicazioni sociali tutelano il bene giuridico dell'informazione societaria nei suoi aspetti di veridicità, trasparenza e completezza per il corretto svolgimento dei rapporti societari e di mercato.

La false comunicazioni devono essere idonee ad indurre concretamente in errore i destinatari della comunicazione, ossia i soci, i creditori sociali, i soggetti terzi che intrattengono rapporti contrattuali con la società.

La responsabilità penale si estende, poi, ai sensi dell'art. 2639, co. 1, c.c., anche ai soggetti privi della qualifica, che sono tenuti a svolgere la medesima funzione, diversamente qualificata, nonché a coloro che sono risultati esercitare le funzioni tipiche delle cariche sociali richiamate dalla norma, purché in maniera continuativa e significativa.

Per quanto invece attiene alla rilevanza dei fatti materiali esposti, tale aggettivazione va ancorata ad un criterio d'incidenza contabile, di significatività del fatto, intesa quale elemento di tipicità, che attiene all'offesa e al piano della valutazione di pericolosità della condotta incriminata e si contrappone, perciò, al falso innocuo ed al falso grossolano che, in quanto facilmente riconoscibile *ictu oculi* anche da persone del tutto sprovviste, non è idoneo a trarre in inganno alcuno.

Si precisa che:

- le informazioni false od omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. In entrambi i casi i soggetti attivi dei reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Il Legislatore, quanto alla fattispecie di cui all'art. 2621 cod. civ., ha poi introdotto una previsione di favore (art. 2621 bis cod. civ.), relativa ai fatti di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, o ai fatti di cui all'art. 2621 cod. civ. riguardanti società non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo di cui all'art. 1, co. 2, l. fall., rispetto alle quali è stabilita la procedibilità del reato a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

In sostanza sono state introdotte delle mitigazioni della pena laddove i fatti descritti nell'art. 2621 cod. civ., siano di lieve entità ed in seno ad imprese medio - piccole e, comunque, non soggette alla disciplina fallimentare.

Quanto al significato da attribuire ai concetti di natura e dimensioni, al fine di stabilire se il fatto sia o meno di lieve entità, occorre individuare un'accezione in grado di soddisfare i requisiti di tassatività e determinatezza della fattispecie penale. Il termine "natura" fa riferimento ad un parametro qualitativo con cui si allude perciò alla tipologia societaria, mentre il termine "dimensioni" si riferisce a parametri squisitamente quantitativi, quali il capitale sociale, il fatturato, il patrimonio, il numero dei dipendenti, i ricavi l'indebitamento, etc.

Il concetto di "lieve entità", invece, deve essere ancorato alla dimensione della società, in quanto indicativa della estensione dell'offesa (più piccola è la società, meno esteso sarà il numero dei destinatari delle comunicazioni sociali).

Falso in prospetto (art. 173-bis Testo Unico Intermediazione Finanziaria)

Tale ipotesi di reato consiste nell'esporre false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali

intendendosi i documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi. Si precisa che:

- deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa, e di mera condotta.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 174-bis Testo Unico Intermediazione Finanziaria)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2624 cod. civ. consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni o in altre comunicazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato (2 comma) o meno (1 comma) ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

Gli artt. 2624 cod. civ. e 174 bis T.U.F. sono stati abrogati dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, cod. civ. da parte dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma primo, cod. civ. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori: la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario; resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dai casi consentiti, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale.
- Sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- Sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ**Impedito controllo (art. 2625, comma 2, cod. civ.)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali, cagionando un danno ai soci stessi. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da «chiunque» ponga in essere la condotta criminosa.

TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI**Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad 'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da «chiunque» ponga in essere la condotta criminosa.

TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA**Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)**

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzato con due condotte distinte.

La prima si realizza attraverso: l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori, e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti.

CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI**Delitto di corruzione tra privati -articolo 2635, comma 3, del codice civile e di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'articolo 2635-bis del codice civile**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2635, comma 3, cod. civ. (Corruzione tra privati) si configura nel caso in cui qualcuno, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori, per compiere o per omettere atti in violazione degli obblighi relativi al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Le pene sono raddoppiate nel caso di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF.

Il reato di cui all'art. 2635 bis cod. civ. (Istigazione alla corruzione tra privati) si manifesta allorché chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, nonché a chi svolge nella società un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché questi compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi relativi al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Sono altresì punibili gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori nonché chi svolge nella società un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano, per sé od altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o omettere un atto contrario agli obblighi dell'ufficio o agli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si applicano alla corruzione tra privati le sanzioni interdittive ex art 9 comma 2, da 3 mesi a 2 anni (non essendo specificata durata diversa); lo stesso dicasi per l'istigazione (punita invece, come detto, con sanzione pecuniaria contenuta).

FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE IN MATERIA DI TRASFORMAZIONI, FUSIONI E SCISSIONI TRANSFRONTALIERE PREVISTO DALLA NORMATIVA ATTUATIVA DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/2121, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 27 NOVEMBRE 2019.

Con il D. Lgs. n. 19 del 2 Marzo 2023 (G.U. 07/03/23), è stata recepita la Direttiva UE 2019/2121, in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere. Il decreto si applica per le operazioni per le quali alla data del 03/07/23 le società interessate non abbiano presentato il progetto.

L'art. 54 del D. Lgs. n. 19/23 introduce il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

Il certificato preliminare, disciplinato dall'art. 29 del nuovo decreto, è il documento rilasciato dal Notaio attestante, su richiesta dalla società, che la stessa ha posto in essere l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione societaria. Quindi l'art. 54 punisce la società che, in questa fase, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false o omette informazioni rilevanti.

La pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni. In caso di condanna a pena superiore a 8 mesi scatta anche la pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi ex art. 32 bis cod. pen.

Alla responsabilità penale della persona fisica si aggiunge - per l'appunto - la previsione della responsabilità amministrativa dell'Ente ex D. Lgs. n. 231/01, che viene aggiunto alla lista dei reati presupposto in materia societaria (art. 25 ter, lettera s-ter).

CAPITOLO IV: DELITTI DI TERRORISMO O DELL'EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER DEL DECRETO)

ANALISI DEI REATI PRESUPPOSTO

L'adozione del principio secondo cui "societas delinquere potest", introdotto a opera del D.Lgs. 231 del 2001, prevede l'autonoma responsabilità penale dell'impresa nel caso in cui un soggetto posto in direzione apicale, o subordinata, commetta determinati reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Ai fini del D.Lgs. 231/2001, assumono rilievo i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (per es. i direttori di stabilimento), nonché da persone fisiche che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi, ovvero
- persone fisiche, sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La categoria dei reati di cui al presente capitolo IV non trova alcun presupposto nell'attività aziendale e si ritiene che la loro commissione da parte di un esponente e/o collaboratore, per quanto deprecabile e soggetta alla sanzione dell'immediato licenziamento per giusta causa (oltre alla eventuale richiesta di danni cagionati all'immagine della società), non possa in nessun caso procurare alcun vantaggio all'ente.

Ciò nondimeno, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico in essa contemplati ed indicati all'art. 25-quater del decreto (di seguito i "Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"). Tale articolo è stato introdotto in seguito alla ratifica della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 ad opera della legge 14 gennaio 2003 n. 7.

ASSOCIAZIONI SOVERSIVE (ART. 270 COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato. È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINAMENTO DEMOCRATICO (ART. 270-BIS COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI (ART. 270-TER COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis cod. pen. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

ARRUOLAMENTO CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE (ART. 270 QUATER COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

ORGANIZZAZIONE DI TRASFERIMENTI PER FINALITÀ DI TERRORISMO (ART. 270 QUATER.1 COD. PEN., INTRODOTTO DAL D.L. N. 7/2015, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. N. 43/2015)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque che, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis ed all'articolo 270 quater cod. pen, organizzi, finanzia, o propagandi viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui al successivo art. 270 sexies c.p. (vale a dire condotte che possono arrecare grave danno ad un Paese o organizzazione internazionale, e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i pubblici poteri o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto e destabilizzare o distruggere le istituzioni di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia)

ADDESTRAMENTO ED ATTIVITÀ CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE (ART. 270 QUINQUES COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulle preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. La stessa fattispecie si applica nei confronti della persona addestrata o della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui sopra, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui al successivo art. 270 sexies cod. pen.

FINANZIAMENTO DI CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO (ART. 270 QUINQUES.1 COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccolga, eroghi o metta a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. È altresì punibile chiunque depositi o custodisca i beni o il denaro indicati al primo comma.

SOTTRAZIONE DI BENI O DENARO SOTTOPOSTI A SEQUESTRO (ART. 270 QUINQUES.2 COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sottragga, distrugga, disperda, sopprima o deteriori beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies.

CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO (ART. 270 SEXIES COD. PEN.)

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni od altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

ATTENTATO CON FINALITÀ POLITICHE DI EVERSIONE (ART. 280 COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

ATTO DI TERRORISMO CON ORDIGNI MICIDIALI O ESPLOSIVI (ART. 280 BIS COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo, compia qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

Per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 c.p. e idonee a causare importanti danni materiali.

Vengono applicate pene aggravate se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, o se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale.

ATTI DI TERRORISMO NUCLEARE (ART. 280 TER COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, procuri a sé o ad altri materia radioattiva, crei un ordigno nucleare o ne venga, utilizzi materia radioattiva o un ordigno nucleare, utilizzi o danneggi un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Sono altresì sanzionate le condotte sopra descritte che abbiano ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE (ART. 289 BIS COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestri una persona. Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

ISTIGAZIONE A COMMITTERE UNO DEI DELITTI PREVEDUTI DAI CAPI I E II (ART. 302 COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nei capi I e II del titolo I, libro II, del Codice penale dedicati ai delitti contro la personalità rispettivamente internazionale o interna dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ACCORDO E COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ASSOCIAZIONE (ARTT. 304 E 305 COD. PEN.)

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 cod. pen.).

BANDA ARMATA: FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE; ASSISTENZA AI PARTECIPANTI DI COSPIRAZIONE O DI BANDA ARMATA (ARTT. 306 E 307 COD. PEN.)

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di:

- chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata, o vi partecipi, al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del cod. pen., ovvero;
- nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 cod. pen.

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DA LEGGI SPECIALI

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del D.Lgs. 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".

Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal Codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente.

Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentali.

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 2009

Ai sensi del citato articolo 2, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
- b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere a) e b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti. Commette altresì un reato chiunque:

- a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
 - compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato sopra descritto;
 - fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato sopra descritto.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento anti-giuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività. Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

CAPITOLO V: DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUES DEL DECRETO)

ANALISI DEI REATI PRESUPPOSTO

Per quanto concerne il presente Capitolo V, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei delitti contro la personalità individuale in essa contemplati ed indicati all'art. 25 quinquies del decreto (di seguito i "Reati contro la personalità individuale").

Tale articolo è stato introdotto in seguito all'emanazione della legge 11 agosto 2003 n. 228, la quale all'art. 5 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-quinquies, che prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi previste agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ (ART. 600 COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittare di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600 – BIS COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

PORNOGRAFIA MINORILE (ART. 600 – TER COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca i minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni pornografiche; è altresì punito chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui sopra.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, consapevolmente offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Il reato si consuma anche quando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (pornografia virtuale).

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (art. 600-quater1 cod. pen.).

DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (ART. 600 – QUATER COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. Il reato si consuma anche in caso di pornografia virtuale (ex art. 600- quater1 cod. pen.).

INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DI PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600 – QUINQUES COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

TRATTA DI PERSONE (ART. 601 COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

ACQUISTI E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (ART. 602 COD. PEN.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

ADESCAMENTO DI MINORENNI (ART. 609 UNDICES COD. PEN.)

La fattispecie incriminatrice, è stata introdotta dall'art. 4 lett. z) della Legge del 1 ottobre 2012 n. 172, che è venuta a dare attuazione alla c.d. Convenzione di Lanzarote in materia di «protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali», sottoscritta nell'ambito del Consiglio d'Europa il 25 ottobre 2007 che imponeva in agli Stati sottoscrittori di introdurre un reato che consentisse di perseguire il fenomeno del "child grooming", cioè l'adescamento di minori essenzialmente tramite internet.

Il reato si configura nei confronti di chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603 BIS COD. PEN.)

L'introduzione di tale disposizione trova la propria ratio nell'intenzione del legislatore di colpire in maniera specifica il fenomeno del c.d. "caporalato" che è tuttora presente, soprattutto in alcune aree del meridione di Italia, nel settore dell'agricoltura e nell'edilizia. Il reato di cui all'art. 603 bis, cod. pen., punisce infatti tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro, che, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, non si risolvono nella mera violazione delle regole relative all'avviamento al lavoro sanzionate dall'art. 18 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

CAPITOLO VI: REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO E 187-QUINQUIES DEL T.U.F.)

ANALISI DEI REATI PRESUPPOSTO

Il presente Capitolo VI si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo in materia di abuso di mercato disciplinate nel nuovo Titolo I-bis, Capo II, Parte V del TUF rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato".

In base alla nuova disciplina, la Società potrà essere considerata responsabile qualora vengano commessi, nel suo interesse, anche non esclusivo, o a suo vantaggio, da persone che:

- a) rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale;
- b) esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società;
 - sono sottoposte a direzione o vigilanza di uno dei soggetti sub a) e b);
 - reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) o di manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
 - illeciti amministrativi di abuso di informazione privilegiata (art. 187-bis TUF) o manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF). Nel caso in cui la condotta illecita posta in essere integri gli estremi del reato, la responsabilità della Società troverà fondamento nell'art. 25-sexies del Decreto; nel caso in cui, al contrario, la condotta sia da classificarsi come illecito amministrativo, la Società sarà responsabile ex art. 187-quinquies TUF.

La nuova disposizione contenuta nell'art. 25-sexies del Decreto ha ampliato le categorie dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa della Società includendovi anche le ipotesi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Al momento dell'approvazione del presente modello, il rischio di illecito ricollegabile alla presente tipologia di reato presupposto risulta del tutto limitata e realizzabile solamente in via indiretta, ossia su informazioni privilegiate riguardanti altri enti, in quanto:

- a) le azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio non sono negoziabili sul mercato dei capitali e la loro compravendita

è soggetta a restrizioni statutarie;

- b) la società non ha emesso obbligazioni e non detiene titoli di Stato o altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali e/o gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal Codice civile;
- c) la società non detiene quote di fondi comuni di investimento;
- d) la società non detiene i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- e) la società non ha sottoscritto contratti "futures", su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici;
- f) la società non ha sottoscritto contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici azionari (equity swaps);
- g) la società non ha sottoscritto contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici;
- h) la società non ha sottoscritto contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, né contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i) non esistono combinazioni di contratti o titoli indicati nelle precedenti lettere, ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, né qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.

Nozione di informazione privilegiata:

La nozione di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina dell'insider trading.

Secondo l'art. 181 TUF, per "informazione privilegiata" si intende una informazione:

- di carattere preciso, nel senso che i) deve riferirsi ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà e ii) deve essere sufficientemente specifica in modo da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari;
- che non è stata ancora resa pubblica;
- che concerne, direttamente (*corporate information*, fatti generati o provenienti dalla società emittente) o indirettamente (*market information*, fatti generati al di fuori della sfera dell'emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla market position dell'emittente), uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari (informazione *price sensitive*), si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Relativamente alla nozione di strumenti finanziari, si segnala che, ai sensi dell'art. 180 TUF, si intendono per strumenti finanziari: gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 dello stesso TUF, ovvero:

- a) le azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali e/o gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal Codice civile;
- c) le quote di fondi comuni di investimento;
- d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- e) i contratti "futures", su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- f) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- g) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- h) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i) le combinazioni di contratti o titoli indicati nelle precedenti lettere, ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione;
- j) Europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-sexies del Decreto.

Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime, c.d. trading;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui è preposto (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione «comunicata»), c.d. tipping;

- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento taluna delle operazioni indicate nel primo punto, c.d. tuyautage;
- I soggetti di cui sopra, in funzione del loro accesso diretto alla fonte dell'informazione privilegiata vengono definiti insider primari.

In aggiunta a tali soggetti il nuovo art. 184 TUF estende i divieti di trading, tipping e tuyautage a chiunque sia entrato in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, c.d. criminal insider (è il caso ad esempio del "pirata informatico" che a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate price sensitive).

È altresì punito colui che compie le operazioni di cui sopra e sia entrato in possesso di informazioni privilegiate per ragione diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 dell'art. 184 TUF.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando i fatti descritti riguardano condotte o operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. UE n. 1031/10 della Commissione, del 12.11.2010.

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonde notizie false (c.d. agiotaggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. agiotaggio operativo).

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, si rileva che questo tipo di manipolazione del mercato viene a ricomprendere anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati ovvero in ipotesi di omissione. La Legge Comunitaria 2004, ha introdotto il sistema del c.d. "doppio binario" per cui, alle ipotesi penali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato descritte possono sommarsi ipotesi di illecito amministrativo per gli stessi reati previste dalla Parte V, Titolo I - Bis, capo III del TUF agli artt. 187 bis e 187 ter.

Le prime saranno accertate e sanzionate dalla magistratura penale, le seconde direttamente ed autonomamente dalla Consob. La "Responsabilità dell'ente", oltre che ai delitti, è estesa anche a tali ipotesi di illecito amministrativo, in virtù di quanto previsto l'art. 187-quinquies TUF.

Le definizioni degli illeciti amministrativi relativi all'abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato riprendono quelle delineate nelle rispettive fattispecie penali ma hanno una portata più ampia ed inoltre se ne distinguono richiedendo, quale elemento soggettivo anche la sola colpa e non necessariamente il dolo.

A tale titolo l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata. Per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (sanzione che può arrivare fino a quindici milioni di Euro e che è aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, essa appaia inadeguata anche se applicata nel massimo) e di manipolazione del mercato (sanzione che può arrivare fino a venticinque milioni di Euro e che è aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, essa appaia inadeguata anche se applicata nel massimo) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

Responsabilità delle società dipendente dagli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (Art. 187 quinquies TUF)

La nuova disposizione contenuta nell'art. 187-quinquies TUF ha introdotto una specifica ipotesi di responsabilità amministrativa a carico degli enti per gli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato, (artt. 187-bis e 187-ter TUF) commessi nel loro interesse, anche non esclusivo, o a loro vantaggio da soggetti aziendali in posizioni apicali o a loro subordinati. Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di illeciti richiamate dall'articolo 187 quinquies del TUF.

Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis TUF)

La disposizione di cui all'art. 187-bis TUF punisce con una sanzione amministrativa sia le condotte realizzabili dagli insiders primari già punite come reato dall'art. 184 TUF (*"chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio"*), sia quelle realizzate dagli insiders secondari (o tippees, cioè coloro che direttamente o indirettamente abbiano ottenuto dagli insiders primari accesso all'informazione privilegiata), laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli insiders primari. L'unica differenza consiste nel fatto che i comportamenti degli insiders secondari sono puniti sia se sono commessi a titolo di dolo sia se commessi con colpa (*"la sanzione prevista al comma 1 dell'art. 187-bis si applica a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti"*). Si sottolinea inoltre che anche il semplice tentativo può rilevare ai fini dell'applicabilità di tale disciplina. Tale ipotesi di illecito si differenzia rispetto alla corrispondente fattispecie delittuosa in quanto non viene richiesto, in capo al soggetto attivo, l'elemento soggettivo del dolo. Inoltre, i divieti di trading, tipping e tuyautage di cui all'art. 187-bis TUF (che ricalcano le condotte di cui all'art. 184 TUF) trovano applicazione non solo nei confronti dei c.d. insider primari e dei criminal insider (al pari della disciplina penalistica), ma anche nei confronti di tutti quei soggetti che entrando in possesso di una informazione, conoscevano o potevano conoscere in base all'ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle informazioni stesse (insider secondario). Si segnala, inoltre, che anche il semplice tentativo può rilevare ai fini dell'applicabilità di tale disciplina in quanto viene equiparato alla consumazione.

Illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187 ter TUF)

Per quanto concerne, invece, la manipolazione del mercato la definizione data per l'illecito amministrativo risulta più dettagliata rispetto

a quella fornita per l'illecito penale in quanto ricomprende come fattispecie, non tassative:

- a) le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) le operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale;
- c) le operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti di cui alle lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

CAPITOLO VII: REATI IN MATERIA DI LAVORO (ART. 25 SEPTIES E 25 DUODECIES DEL DECRETO)

ANALISI DEI REATI PRESUPPOSTO

Per quanto concerne il presente Capitolo VII, si provvede qui di seguito ad alcune considerazioni in riferimento ai reati in essa contemplati ed indicati all'art. 25-Septies del Decreto e riferiti al T.U. n. 81/2008.

L'articolo 30 del suddetto T.U. 81/2008 contiene una norma innovativa in quanto indica i requisiti del Modello di Organizzazione e di gestione idoneo a scongiurare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il suddetto articolo prevede ora che il Modello di Organizzazione e Gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui sopra e, in ogni caso, deve prevedere, in relazione alla natura e dimensioni dell'organizzazione e dell'attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve inoltre prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, in caso di violazioni significative delle norme sulla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti organizzativi e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Inoltre tra questi reati si ritengono ricompresi quelli di cui all'art. 25 duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (ART. 589, C. 2, COD. PEN.; ART. 590, c. 2 e 3, cod. pen.)

L'art. 589 cod. pen. (Omicidio colposo) punisce chiunque cagioni per colpa la morte di una persona. Il 2 comma prevede che se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro si applichi la pena della reclusione da due a sette anni (fattispecie aggravata).

L'art. 590 cod. pen. (Lesioni personali colpose) punisce con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino ad € 309,00 chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale. Il 2 comma prevede pene più severe in caso di lesioni gravi o gravissime. Il comma 3 sancisce che se i fatti di cui al 2 comma vengono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, si applica la pena della reclusione da tre mesi ad un anno o della multa da € 500,00 ad € 2.000,00 (lesioni gravi); e la pena della reclusione da uno a tre anni (lesioni gravissime).

Il compimento del delitto di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o del delitto di lesioni gravi o gravissime (art. 590, c. 2 e c. 3 c.p.) con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, comporta anche l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c. 2, del D. Lgs. n. 231/01.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (ART. 22, C. 12 BIS; ART. 12, C. 3, 3 BIS E 3 TER; ART. 12, C. 5, DEL D. LGS. N. 286/98)

Tale reato si verifica quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall'art. 22 del d.lgs. 286/98 ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato.

Il reato di cui all'art. 12, c. 3, 3 bis e 3 ter, D. Lgs. n. 286/98 si verifica quando chiunque, in violazione delle disposizioni del decreto medesimo, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Infine, il reato di cui all'art. 12, c. 5, D. Lgs. n. 286/98, si verifica quando chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del medesimo art. 12, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del D. Lgs. n. 286/98 stesso.

CAPITOLO VIII: RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES DEL DECRETO)

ANALISI DEI REATI PRESUPPOSTO

Si tratta di delitti contro il patrimonio compiuti mediante frode. Le richiamate previsioni normative penalistiche sono volte a prevenire e reprimere l'immissione nell'ambito economico lecito di denaro, beni o altre utilità provenienti da azioni delittuose. Vengono considerati reati c.d. plurioffensivi, poiché potenzialmente lesivi non solo del patrimonio della persona direttamente offesa, ma anche del sistema economico in senso ampio.

Essendo inoltre reati comuni, vale a dire realizzabili da chiunque, si dovrebbe ritenere integrato il requisito oggettivo dell'interesse o del vantaggio solo quando vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'articolo 648 c.p. punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Uno degli elementi specifici che la dottrina ritiene necessario al fine di poter parlare correttamente di reato di ricettazione, è la presenza di un dolo "specifico" da parte di chi agisce, vale a dire la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa. Secondo la dottrina per quanto concerne l'elemento psicologico richiesto, si sottintende l'effettiva conoscenza dell'illiceità penale del fatto presupposto. Ulteriore requisito è il concetto di "provenienza illecita" dei beni oggetto di ricettazione.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

L'articolo 648-bis c.p. punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Nella condotta di "sostituzione" rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento del danaro in titoli di Stato, azioni, gioielli, ecc.

La condotta di «trasferimento» è, a ben vedere, una specificazione della prima modalità: in questa ipotesi non si ha la sostituzione dei beni di provenienza illecita, ma lo spostamento degli stessi da un soggetto a un altro in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro effettiva destinazione. In concreto tale condotta è integrata da cambiamenti nella intestazione di un immobile o di un pacchetto azionario, ovvero da movimentazioni di moneta scritturale attraverso i sistemi dei trasferimenti elettronici dei fondi.

L'ipotesi delle "altre operazioni" è certamente una clausola di chiusura e comprende qualunque comportamento dai contorni definiti e individuabili in una specifica attività fraudolenta consistente nell'ostacolare o rendere più difficoltosa la ricerca dell'autore del delitto presupposto.

L'inciso "in modo da ostacolare l'identificazione" secondo un'interpretazione si riferisce esclusivamente alle "altre operazioni" e non invece alle condotte di "sostituzione" o "trasferimento", che sarebbero quindi penalmente rilevanti indipendentemente dalla loro idoneità ad ostacolare l'identificazione. L'altra interpretazione, che sembra ora prevalente, attribuisce questa caratterizzazione a tutte le forme di condotta del riciclaggio, che devono svolgersi in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta della provenienza delittuosa dei beni. Oggetto delle condotte vietate sono denaro, beni o altre utilità: si tratta di una formula omnicomprensiva (rientrano pertanto nella previsione normativa immobili, aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito, ecc). Denaro, beni o altre utilità devono essere provenienti da un qualunque delitto non colposo, non ulteriormente specificato. Non occorre neppure che sia giudizialmente accertato il delitto presupposto, ed è irrilevante che lo stesso sia stato commesso da soggetto non imputabile o non punibile, ovvero che manchi una condizione di procedibilità, e neppure è rilevante che il delitto presupposto sia stato commesso all'estero. Secondo il canone interpretativo dettato dalla Corte di Cassazione, il concetto di provenienza è da intendersi in senso lato, comprensivo di ogni ipotesi nella quale sia da riconoscersi la immanenza della provenienza del danaro, del bene o dell'utilità dal delitto.

Il delitto è punibile a titolo di dolo generico, che si atteggia come consapevolezza (in ipotesi anche a titolo eventuale: si ricordi che lo stato di dubbio o di incertezza vale, per costante giurisprudenza, ad integrare il momento intellettuale del dolo) della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte vietate. Il reato può essere integrato attraverso la cessione di immobili in modo tale (ad esempio tramite intestazioni fiduciarie) da ostacolare la individuazione del soggetto al quale l'immobile viene ceduto in cambio di danaro o altri beni di provenienza illecita.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.)

L'articolo 648-ter c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'avere una portata particolarmente ampia, potendosi atteggiare a qualunque forma di utilizzazione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente. L'espressione "attività economiche e finanziarie" viene interpretata dalla giurisprudenza anch'essa in senso ampio, tale da comprendere

qualsiasi tipo di impiego, purché inquadrabile in attività volte alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Quanto all'oggetto materiale della condotta (denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto) si rinvia a quanto notato sub art. 648-bis c.p.

Eguale rinvio può farsi con riguardo alla provenienza di detti beni, con l'unica avvertenza che nel caso dell'art. 648-ter c.p. la norma non contiene la specificazione «non colposo», sicché almeno in teoria, la presente disposizione potrebbe trovare applicazione anche nel caso che il reato presupposto sia un delitto colposo (in pratica un'eventualità del genere è men che congetturale).

Per quanto concerne l'elemento psicologico del reato in discorso, valgono considerazioni identiche a quelle indicate sub art. 648-bis c.p. Il reato può essere realizzato provvedendo l'utilizzazione di beni di provenienza illecita per l'acquisto di immobili formalmente intestati a società non formalmente riconducibili ai soggetti da cui proviene il bene "illecito".

Autoriciclaggio (648 ter.1 - c.p.)

L'autoriciclaggio consiste nell'impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da un delitto proprio, in maniera tale da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

È sanzionato, dunque, il comportamento di chi abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, provvedendo successivamente alla sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, del denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

CAPITOLO VIII BIS: DELITTI IN MATERIA DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

ANALISI DEI REATI PRESUPPOSTO

Con il D. Lgs. 184 del 2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti" è stato introdotto nel decreto 231 il nuovo articolo 25-octies.1 rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti". Successivamente con il D.L. 105/23, conv. in L. 137/23 la rubrica è stata modificata in "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori", con la previsione di ulteriori reati presupposto

Di seguito l'elenco dei reati presupposto in questione:

Art. 493-ter c.p.: Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti:

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 493-quater c.p.: Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art. 640-ter, c. 2, c.p.: Frode informatica:

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e

numero 7.

Va precisato che ai fini del D. Lgs. n. 231/01, è prevista la responsabilità dell'Ente unicamente in riferimento alla frode informatica comportante un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Da ultimo si evidenzia che il comma 2 dell'art. 25 opties.1 del decreto prevede la responsabilità dell'Ente in caso di *"commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti"*, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente.

Art. 512-BIS C.p.: TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altra utilità al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p., è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

CAPITOLO IX: REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO)

ANALISI DEI REATI PRESUPPOSTO

Si tratta di tutti i reati, sia previsti dal codice penale, sia contemplati da leggi speciali, relativi a condotte poste in essere in violazione del generale principio di salubrità ambientale in senso ampio.

La categoria di reati ambientali iniziale, cioè quella del 2011, comprendeva perlopiù la gestione di attività formali quali la presenza di sostanze tossiche nelle acque di scarico o la gestione di rifiuti non autorizzata.

Dal 2015 questo elenco si è esteso, comprendendo vari delitti contro l'ambiente.

Di seguito vengono elencati i reati presupposto ambientali, e specificati quelli più strettamente connessi all'attività della Società.

Reati previsti dal Codice penale

- Art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette).
- Art. 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).
- Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale). - È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
- Art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
 - 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
 - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
- Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente). - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater c.p. è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione di tali fatti colposi deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
- Art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti). - Quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. (associazione per delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal titolo VI bis del Capo III del codice penale (Delitti contro l'ambiente), le pene previste dal medesimo articolo 416 c.p. sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis c.p. (associazione mafiosa) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal titolo VI bis del Capo III del codice penale (Delitti contro l'ambiente) ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis c.p. sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
- Art. 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

REATI PREVISTI DAL CODICE DELL'AMBIENTE DI CUI AL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152

Inquinamento idrico (Art. 137)

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del medesimo Codice dell'Ambiente (co. 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del medesimo Codice dell'Ambiente in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co.13).

Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo);
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo);
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6).

Siti contaminati (art. 257)

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)

- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);
- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)

- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi. Gli articoli del Regolamento comunitario n. 259/93 richiamati dall'art. 259 del Codice dell'Ambiente risultano abrogati dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n. 1013.
- attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2). L'art. 260 tuttavia è stato abrogato dal D. Lgs. n. 21/18, che ha inserito, nel codice penale, l'art. 452-quaterdecies "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", che così recita: "Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-

bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

Inquinamento atmosferico (art. 279)

Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5);

REATI PREVISTI DALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150 IN MATERIA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE DI ESEMPLARI DI FLORA E FAUNA IN VIA DI ESTINZIONE E DETENZIONE ANIMALI PERICOLOSI

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4). L'art. 6 della Legge n. 150/92 è stato tuttavia abrogato dall'art. 16, c. 1, lett. a), del D. Lgs. n. 135/22.

REATI PREVISTI DALL'ART. 3, COMMA 6, LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 549, IN MATERIA DI TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE

Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione, detenzione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

REATI PREVISTI DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 202, IN MATERIA DI INQUINAMENTO DELL'AMBIENTE MARINO PROVOCATO DA NAVI

- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2).
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).
Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali vegetali o a parti di queste.
Per sostanze inquinanti si intendono quelle inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983.

CAPITOLO X: FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS DEL DECRETO)

ANALISI DEI REATI PRESUPPOSTO

Si riportano, di seguito, gli articoli del Codice Penale riguardanti i reati presupposto di cui trattasi richiamati, direttamente od indirettamente, dall'art. 25 Bis:

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1. chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete.

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle

monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 456 c.p. Circostanze aggravanti.

Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 458 c.p. Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete.

Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.

Per carte di pubblico credito s'intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte o cedole al portatore emesse dai governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a

due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

CAPITOLO XI: DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25 BIS.1 DEL DECRETO)

ANALISI DEI REATI PRESUPPOSTO

Per quanto concerne il presente Capitolo XI, si riportano, di seguito, anche per estratto, gli articoli del Codice Penale riguardanti i reati presupposto di cui trattasi richiamati, direttamente od indirettamente, dall'art. 25 Bis.1

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517-bis c.p. - Circostanza aggravante

Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti. Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.

Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la

reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

I reati si ritengono dunque integrati nelle seguenti fattispecie:

- **FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IDENTICI** ove il consumatore può essere indotto a ritenere che i due prodotti provengano dalla stessa azienda;
- **LOOK ALIKE – KNOCK OFF – ME TOO** ove la confezione sia atta a generare confusione nel consumatore nonostante la differenziazione del marchio e del packaging (stessa forma, stesso colore di fondo, stessa impostazione tipografica, etichetta);
- **CONTRAFFAZIONE SEGNI DISTINTIVI** che determina concorrenza sleale.
Solitamente in questi casi si tratta di prodotti di largo consumo, venduti nella grande distribuzione con prezzo inferiore a quello imitato “di marca”. Il nostro mercato si caratterizza per peculiarità completamente diverse non essendo i nostri prodotti destinati (ad oggi) alla grande distribuzione ne possono essere definiti beni di largo consumo. Non esistono, inoltre, “marche” straordinariamente riconosciute dal pubblico.
- **QUALITÀ DEI PRODOTTI** con indicazione dei componenti o delle loro percentuali in modo difforme dal vero (pura lana, vero cuoio);
- **ORIGINE DEI PRODOTTI** intesa in senso geografico-territoriale (es. orologio svizzero);
- **FALSA INDICAZIONE** quale la stampigliatura “made in Italy”;
Quanto specificamente al “MADE IN”, dall’entrata in vigore del D.L. 235 del 25.09.2009 si intende realizzato in Italia il prodotto o la merce, ai sensi della normativa vigente, per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.
- **FALLACE INDICAZIONE** ossia uso di segni, figure od altro che possa indurre il consumatore a ritenere di origine italiana prodotti o merci che non lo siano (es. “italian product”);
- **STORPIATURE / DISTORSIONI DEL MARCHIO** architettate in base al sounding del marchio (spesso abbinato al suono tipico della lingua italiana “italian sounding” e/o ad elementi geografici/storici/culturali di un Paese) tramite errori “scientifici” di dattilografia (typosquatting) Esempi: parmeggiano, reggianito, gargonzo, ecc.
- **UTILIZZI ABUSIVI “TIPICI” o PARASSITARI**
 - i. nei nomi a dominio (cybersquatting);
 - ii. nel testo visibile della pagina web (contraffazione del marchio);
 - iii. nel testo del codice HTML della pagina (per intercettare gli errori di ricerca “fisiologici” del consumatore).

CAPITOLO XII: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NONIES DEL DECRETO)

ANALISI DEI REATI PRESUPPOSTO

Per quanto concerne il presente Capitolo XII, si provvede qui di seguito ad alcune considerazioni in riferimento ai reati in essa contemplati ed indicati all'art. 25-nonies.

In particolare i reati presupposto previsti da tale articolo possono essere così sintetizzati:

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941);
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della L. n. 633/1941; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941);
- Riproduzione su supporti non contrassegnati ai sensi della L. n. 633/1941, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941);
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
 - Abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);

- Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
- Detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno ai sensi della L. n. 633/1941, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);
- Ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e);
- Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
- Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);
- Abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h);
- Abusiva fissazione, anche con le modalità di cui all'art. 85-bis del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza ex R.D. n. 773/31 (che vieta di introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovisivo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse) su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale; riproduzione, esecuzione o comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (lett. h bis introdotta dall'art. 3, c. 1, L. n. 93/23, in vigore dal 08/08/2023);
- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:
 - Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
 - Immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis);
 - Realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
 - Promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941 – lettera a) abrogato dal D.L. 131/24 convertito con modificazioni dalla L. 166/24). Sull'efficacia della novella legislativa si rimanda all'art. 15, comma 3-quater del D.L. 131/24 medesimo convertito con modificazioni dalla L. 166/24;
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).

CAPITOLO XIII: RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25-TERDECIES DEL DECRETO)

ANALISI DEI REATI PRESUPPOSTO

I reati cui al presente Capitolo XIII sono quelli indicati all'art. 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che prevede: “si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.

La Legge n. 167/17 (Legge Europea) ha introdotto questo reato tra i nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti.

Tuttavia, il predetto art. 3 della Legge n. 654/75 è stato abrogato dall'art. 7, c. 1, lett. c), D. Lgs. n. 21/18.

Il medesimo D. Lgs. n. 21/18, ha introdotto il nuovo art. 604 bis del codice penale (“Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”), che così recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei

mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

CAPITOLO XIV: DELITTI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO)

ANALISI DEI REATI PRESUPPOSTO

I reati di cui al presente Capitolo XIV sono stati inseriti dal d.l. n. 124/19, conv. In L. n. 157/19.

Trattasi di reati previsti dal D. Lgs. n. 74/2000 ("Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge n. 205/99"), fondamentalmente volti a realizzare un risparmio di imposta e di conseguenza, di denaro. Nel reato tributario, quindi, il provento illecito si identifica nella somma "risparmiata", che comporta un arricchimento e che, spesso, viene mimetizzata nelle casse dell'impresa. Il reimpiego delle somme "risparmiate" o comunque sottratte all'Erario, può integrare anche il delitto di autoriciclaggio.

Di seguito l'elenco dei reati-presupposto:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, c. 1 e 2-bis D. Lgs. n. 74/2000)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si avvalga di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per indicare nelle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il comma 2 bis prevede una fattispecie attenuata qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore ad euro 100.000.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. n. 74/2000)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indichi nelle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. Si configura il reato al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelle reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, c. 1 e c. 2 bis, D. Lgs. n. 74/2000)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti inesistenti. Il comma 2 bis prevede una fattispecie attenuata qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per il periodo d'imposta, sia inferiore ad euro 100.000.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000)

Tale ipotesi di reato, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si configura nei confronti di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000)

Il reato si configura nei confronti di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; nonché nei confronti di chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Il decreto n. 231/01 prevede, poi, altri reati presupposto previsti dal D. Lgs. n. 74/2000, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore ad euro 10.000.000,00:

Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000)

Il reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, al fine di evadere le imposte, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti,

quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui sopra, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000)

Il reato si configura nei confronti di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila; o non presenti, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000)

Il reato si configura nei confronti di chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. In questo caso la punibilità è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

È prevista una fattispecie aggravata qualora non vengano versate le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

CAPITOLO XV: DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E DI RICICLAGGIO, DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25-SEPTIESDECIES E OCTIESDECIES DEL DECRETO)

ANALISI DEI REATI PRESUPPOSTO

I reati di cui al presente Capitolo XV sono stati inseriti dall'art. 3, c. 1, Legge n. 22/22.

L'intento dell'intervento normativo è stato quello di riformare la disciplina della tutela dei beni culturali, inserendo nel codice penale alcune fattispecie incriminatrici, prima presenti unicamente nel Codice dei beni culturali (artt. 169 e seguenti del D.Lgs. 42/2004). Il legislatore si è mosso nella direzione tracciata dalla Convenzione di Nicosia (19 maggio 2017), volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali. Viene operata una profonda riforma della materia, che ridefinisce l'assetto della disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

È bene ricordare che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Di seguito l'elenco dei reati-presupposto:

Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-nonies cod. pen.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque, senza la prescritta autorizzazione, alieni o immetta sul mercato beni culturali; o non presenti, essendovi tenuto, nel termine prescritto, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali.

Il reato si integra altresì quando l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione effettui la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter cod. pen.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si approprii di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso (anche a titolo di deposito necessario).

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies cod. pen.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importi beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies cod. pen.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque trasferisca all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

È altresì punita la condotta di chiunque non faccia rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque renda dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di

legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies cod. pen.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui, o li imbratti o deturpi, ovvero li destini ad uso incompatibile col loro carattere storico o artistico, o comunque pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies cod. pen.)

Il reato si configura nei confronti di chi, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; nei confronti di chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; nei confronti di chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti di cui sopra contraffatti, alterati o riprodotti; nei confronti di chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti di cui sopra contraffatti, alterati o riprodotti.

Furto di beni culturali (art. 518-bis cod. pen.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque si impossessi di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessi di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini. Il reato è aggravato se ricorrono le circostanze di cui all'art. 625 cod. pen., o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, sia commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater cod. pen.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies cod. pen.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque, formi, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, alteri, distrugga, sopprima od occulti una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies cod. pen.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque sostituisca o trasferisca beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies cod. pen.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285 cod. pen. (devastazione, saccheggio o strage ai danni dello Stato), commetta fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

CAPITOLO XVI: FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 1 E ART. 4, LEGGE N. 401)

ANALISI DEI REATI PRESUPPOSTO

L'art. 25 quaterdecies è stato inserito dall'art. 5, c. 1, della L. n. 39/19.

L'art. 1 della Legge n. 401/89 sancisce che chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

L'art. 4 della medesima legge prevede, invece, che chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi, comunque, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di

diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

CAPITOLO XVII: CONTRABBANDO (D.LGS. 141/2024)

ANALISI DEI REATI PRESUPPOSTO

Trattasi dei reati previsti nel titolo VI capo 1 del D.Lgs. 141/2024:

Articolo 78 - Contrabbando per omessa dichiarazione

È punito con la multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

- a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
- b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

La sanzione si applica anche a colui che detiene merci non unionali qualora si rifiuti o non sia in grado di dimostrarne la legittima provenienza o quando le prove addotte siano inattendibili.

Articolo 79 - Dichiarazioni doganali non corrispondenti

Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

Articolo 80 - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

- a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
- b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
- c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

- a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
- b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65 (più vicino ufficio dell'agenzia o comando della guardia di finanza o altro organo di polizia ovvero al sindaco). In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Articolo 81 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Articolo 82 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

Articolo 83 - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento

Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Articolo 84 - Contrabbando di tabacchi lavorati

1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

- a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;
- b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

Articolo 85 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati

1. Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

Articolo 86 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Articolo 87 - Equiparazione del delitto tentato a quello consumato

Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al Titolo VI Capo 1, il reato tentato è equiparato a quello consumato.

Articolo 88 - Circostanze aggravanti del contrabbando

1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
- b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.

3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

Articolo 89 - Recidiva nel contrabbando

1. Colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno.

2. Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione di cui al comma 1 è aumentata dalla metà a due terzi.

3. Quando non ricorrono le circostanze previste nel presente articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale.

Articolo 90 - Contrabbando abituale

È dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta una condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato in via definitiva per tre contrabbandi, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a euro 30.000.

Articolo 91 - Contrabbando professionale

Chi, dopo avere riportato quattro condanne in via definitiva per delitto di contrabbando, riporta una condanna per un altro delitto di contrabbando è dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nell'articolo 133, secondo comma, del codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

INTERO PROVVEDIMENTO

Decreto legislativo - 08/06/2001, n.231

Gazzetta Ufficiale: 19/06/2001, n. 140

EPIGRAFE

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 (in Gazz. Uff., 19 giugno, n. 140). - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. (RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA PERSONE GIURIDICHE - RESPONSABILITA' DEGLI ENTI)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

CAPO I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Articolo 1

Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Articolo 2

Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Articolo 3

Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Articolo 4

Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Articolo 5

Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Articolo 6

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)(1).

[2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo](2).

[2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa](3).

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati(4).

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)(5).

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

[1] Comma inserito dall'articolo 2, della Legge 30 novembre 2017, n. 179 successivamente sostituito dall'articolo 24, comma 5, del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, per l'effetto di tale modifica a decorrere dal 17 dicembre 2023, vedi l'articolo 24, comma 2, del medesimo D.Lgs. 24/2023. Per il testo in vigore fino a tale data vedi testo previgente.

[2] Comma inserito dall'articolo 2, della Legge 30 novembre 2017, n. 179 successivamente abrogato dall'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, con effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, come disposto dall'articolo 24, comma 1, del medesimo D.Lgs. 24/2023.

[3] Comma inserito dall'articolo 2, della Legge 30 novembre 2017, n. 179, successivamente abrogato dall'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, con effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, come disposto dall'articolo 24, comma 1, del medesimo D.Lgs. 24/2023.

[4] Vedi l'articolo 8, comma 1, del D.M. 26 giugno 2003, n. 201.

[5] Comma inserito dall'articolo 14, comma 12, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011.

Articolo 7

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente é responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
 - a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
 - b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Articolo 8

Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

Sanzioni in generale

Articolo 9

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Articolo 10

Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Articolo 11

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

Articolo 12

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

Articolo 13 **Sanzioni interdittive**

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (1).

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 9, lettera a), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Articolo 14

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Articolo 15

Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione;

b-bis) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria (1).

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

[1] Lettera aggiunta dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.L. 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 3 marzo 2023, n. 17.

Articolo 16

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista

la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Articolo 17

Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

1-bis. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi (1).

[1] Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.L. 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 3 marzo 2023, n. 17.

Articolo 18

Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonche' mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale(1).
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

[1] Comma sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall'articolo 2, comma 218, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Articolo 19

Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (1).

[1] Comma aggiunto dall'articolo 9-bis, comma 3, lettera a), del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103.

Articolo 20

Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Articolo 21

Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Articolo 22

Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Articolo 23

Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

Responsabilità amministrativa da reato¹

[1] Rubrica sostituita dall'articolo 3, del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

[1] Rubrica sostituita dall'articolo 3, del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Articolo 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (1).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (2).
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (3).
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

[1] Rubrica sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[2] Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e successivamente dall'articolo 6-ter, comma 2, lettera a), del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n.137.

[3] Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Articolo 24 bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote(2).

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote(3).

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote(4).

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote (5).

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)(6).

[1] Articolo aggiunto dall'articolo 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

[2] Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera a), della Legge 28 giugno 2024, n. 90.

[3] Comma inserito dall'articolo 20, comma 1, lettera b), della Legge 28 giugno 2024, n. 90.

[4] Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera c), della Legge 28 giugno 2024, n. 90.

[5] Comma modificato dall'articolo 1, comma 11-bis, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133.

[6] Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera d), della Legge 28 giugno 2024, n. 90.

Articolo 24 ter 3
Delitti di criminalità organizzata (1).

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

[1] Articolo inserito dall'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Articolo 25
Peculato , indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita', corruzione [e abuso d'ufficio] (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui **articoli 314, primo comma, 314-bis e 316** del codice penale (2).
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (3).

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)(4).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si e' efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2(5).

[1] Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 1), della Legge 6 novembre 2012, n. 190, successivamente sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. Da ultimo modificata dall'articolo 9, comma 2-ter, del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112.

[2] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 1), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, successivamente modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e dall'articolo 9, comma 2-ter, del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112.

[3] Comma modificato dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 2), della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

[4] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 2), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

[5] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 9, lettera b), numero 3), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Articolo 25 bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (1) (2)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito , in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (3):

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (4).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 , 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno(5).

[1] Articolo aggiunto dall'articolo 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350.

[2] Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 4), della legge 23 luglio 2009, n. 99

[3] Alinea modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 1), della legge 23 luglio 2009, n. 99

[4] Lettera inserita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 2), della legge 23 luglio 2009, n. 99

[5] Comma modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 3), della legge 23 luglio 2009, n. 99

Articolo 25 bis 1

Delitti contro l'industria e il commercio (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

[1] Articolo aggiunto dall'articolo 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99

Articolo 25 ter 3 (Reati societari) (1) (2).

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (3):

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote (4);

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote (5);

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (6);

[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;] (7)

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a seicentosessanta quote;

- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (8);
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione

pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 (9);

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote (10).

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

[1] Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

[2] A norma dell'articolo 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, sono raddoppiate.

[3] Alinea sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della Legge 27 maggio 2015, n. 69 e successivamente modificato dall'articolo 55, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.

[4] Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

[5] Lettera inserita dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

[6] Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

[7] Lettera abrogata dall'articolo 12, comma 1, lettera e), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

[8] Lettera modificata dall'articolo 31, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

[9] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 77, lettera b), della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente sostituita dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

[10] Lettera inserita dall'articolo 55, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.

Articolo 25 quater 4

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

[1] Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

Articolo 25 quater 1 4 **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (1)**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

[1] Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 7.

Articolo 25 quinquies **Delitti contro la personalità individuale (1).**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600 , 601 , 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote(2);

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , primo comma, 600-ter , primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies , la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (3);

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , secondo comma, 600-ter , terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote (4).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.

[1] Articolo inserito dall'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228.

[2] Lettera modificata dall'articolo 6, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199

[3] Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38.

[4] Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 e successivamente dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39.

Articolo 25 sexies 6

Abusi di mercato (1)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

[1] Articolo inserito dall'articolo 9 comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Articolo 25 septies 7

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (1)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

[1] Articolo inserito dall'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'articolo 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.

Articolo 25 octies 8

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, nonche' autoriciclaggio (1)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648,648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

[1] Articolo inserito dall' articolo 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, successivamente modificato dall'articolo 3, comma 5, lettera b), della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 e da ultimo sostituito dall'articolo 72, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

Articolo 25 octies 1 8

(Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori) (1) (2).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote(3).

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2(4).

[1] Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

[2] Rubrica modificata dall'articolo 6-ter, comma 2, lettera b), numero 3), del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n.137.

[3] Comma inserito dall'articolo 6-ter, comma 2, lettera b), numero 1), del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n.137.

[4] Comma modificato dall'articolo 6-ter, comma 2, lettera b), numero 2), del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n.137.

Articolo 25 nonies 9 **(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) (1).**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

[1] Articolo inserito dall'articolo 15, comma 7, lettera c), della legge 23 luglio 2009, n. 99

Articolo 25 decies 10 **(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria) (1)**

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

[1] Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

Articolo 25 undecies 11

(Reati ambientali) (1)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (2);

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (3);

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote (4);

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote(5);

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (6);

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (7);

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (8).

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a) (9).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

[1] Articolo inserito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

[2] Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

[3] Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

[4] Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

[5] Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

[6] Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

[7] Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

[8] Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

[9] Comma inserito dall'articolo 1, comma 8, lettera b), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

Articolo 25 duodecies 12

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (1)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote(2).

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote(3).

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno(4).

[1] Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

[2] Comma inserito dall'articolo 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

[3] Comma inserito dall'articolo 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

[4] Comma inserito dall'articolo 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

Articolo 25 terdecies 13 **Razzismo e xenofobia (1)**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa e' stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

[1] Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017).

Articolo 25 quaterdecies 14 **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (1)**

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

[1] Articolo inserito dall'articolo 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39.

Articolo 25 quinquiesdecies 15 **Reati tributari (1)**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie⁽²⁾:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (3).

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo⁽⁴⁾.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)⁽⁵⁾.

[1] Articolo inserito dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

[2] Alinea modificato dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156.

[3] Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[4] Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 2), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[5] Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 3), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Articolo 25 sexiesdecies 16

Contrabbando (1)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote (2).

2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (3).

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) (4).

[1] Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[2] Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141.

[3] Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141.

[4] Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141.

Articolo 25 septiesdecies 17

Delitti contro il patrimonio culturale (1)

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

[1] Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, della Legge 9 marzo 2022, n. 22.

Articolo 25 octiesdecies 18

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

[1] Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, della Legge 9 marzo 2022, n. 22.

Articolo 26

Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

CAPO II

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

Responsabilità patrimoniale dell'ente

Articolo 27

Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II
Vicende modificative dell'ente

Articolo 28
Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Articolo 29
Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Articolo 30
Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Articolo 31

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Articolo 32

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività

nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Articolo 33

Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Articolo 34

Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Articolo 35

Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Articolo 36

Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Articolo 37

Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Articolo 38

Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

- a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
- b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
- c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Articolo 39 **Rappresentanza dell'ente**

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
 - b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - c) la sottoscrizione del difensore;
 - d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Articolo 40 **Difensore di ufficio**

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Articolo 41

Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Articolo 42

Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Articolo 43

Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III

P r o v e

Articolo 44

Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:

- a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
- b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV

Misure cautelari

Articolo 45

Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata. La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, in luogo della misura cautelare interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 (1).

[1] Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del D.L. 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 3 marzo 2023, n.17.

Articolo 46

Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Articolo 47

Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Articolo 48

Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Articolo 49

Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Articolo 50

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Articolo 51

Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno(1).

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi (2).

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 9, lettera c), numero 1), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 9, lettera c), numero 1), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Articolo 52

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Articolo 53

Sequestro preventivo

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89(1).

1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, [o loro parti,] ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (2).

[1] Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 5-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125.

[2] Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.L. 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 3 marzo 2023, n.17 e successivamente modificato dall'articolo 9-bis, comma 3, lettera b), del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103.

Articolo 54

Sequestro conservativo

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Articolo 55

Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Articolo 56

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Articolo 57

Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Articolo 58

Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Articolo 59

Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale⁽¹⁾.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

[1] Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

Articolo 60

Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Articolo 61

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale⁽¹⁾.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

[1] Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

SEZIONE VI

Procedimenti speciali

Articolo 62

Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Articolo 63

Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Articolo 64

Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro **un anno** dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura⁽¹⁾.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

[1] Comma modificato dall'articolo 68, comma 1, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 a decorrere dal 30 dicembre 2022, come disposto dall'articolo 99-bis del D.Lgs. 150/2022 medesimo. Per il testo vigente fino a tale data, vedi testo storico.

SEZIONE VII

Giudizio

Articolo 65

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Articolo 66

Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Articolo 67

Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Articolo 68
Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Articolo 69
Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Articolo 70
Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII
Impugnazioni

Articolo 71
Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Articolo 72

Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovane, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Articolo 73

Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX

Esecuzione

Articolo 74

Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
 - a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
 - b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
 - c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
 - d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Articolo 75

Esecuzione delle sanzioni pecuniarie (1)

- [1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.
2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.]

[1] Articolo abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2002, dall'articolo 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Articolo 76

Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Articolo 77

Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Articolo 78

Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Articolo 79

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Articolo 80

Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative (1)

- [1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.
2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.
3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.]

[1] Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall'articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente articolo vedi ora articoli 9 e 11 del D.P.R. citato.

Articolo 81

Certificati dell'anagrafe (1)

[1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.

2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato.

3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.

4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.]

[1] Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall'articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente articolo vedi ora articoli 30, 31 e 32 del D.P.R. citato.

Articolo 82

Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati (1)

[1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe è competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78. Capo IV Disposizioni di attuazione e di coordinamento.]

[1] Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall'articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente articolo vedi ora articolo 40 del D.P.R. citato.

CAPO IV

Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Articolo 83 Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Articolo 84 Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Articolo 85 Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:
 - a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
 - [b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;] (1)
 - c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[1] Lettera abrogata dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall'articolo 55 del D.P.R. citato.